SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n. **254**.

Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, che istituisce il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006 e del 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali è stata data attuazione al citato decreto-legge n. 181/2006;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, commi 170 e 171, concernente la soppressione del Registro italiano dighe ed il trasferimento delle relative competenze e risorse in capo al Ministero delle infrastrutture e l'articolo 2, commi da 82 a 84 in materia di convenzioni uniche autostradali;

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 1996/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

Visto l'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007 e del 27 agosto 2007;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2007;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione centrale e decentrata del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera d-*bis)*, e comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in undici direzioni generali.

2 . Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di:

a) Direzione generale per la programmazione;

b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio;

c) Direzione generale per la regolazione;

d) Direzione generale per gli affari generali e del personale;

e) Direzione generale per le politiche abitative;

f) Direzione generale per le infrastrutture stradali;

g) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

h) Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche;

i) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

j) Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture;

k) Direzione generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo.

3. Sono, inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, tre incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello dirigenziale non generale.

4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è incardinato nell'assetto organizzativo in cui è articolato il Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Resta ferma, a tale fine, la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sette posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e 26 posizioni dirigenziali non generali.

5. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

6. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come riordinati in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Le Direzioni generali in cui è articolato il Ministero delle infrastrutture costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 2.

Funzioni e organizzazione delle Direzioni generali

1. La Direzione generale per la programmazione è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) pianificazione strategica delle infrastrutture di trasporto e azioni di concerto per i piani di settore di competenza di altre Amministrazioni;

b) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;

c) fondi strutturali comunitari;

d) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali, identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali;

e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;

f) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;

g) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali e attività correlate;

h) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari.

2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) piani e programmi di sviluppo del territorio;

b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

c) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;

d) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva «Seveso II» - decreto ministeriale 9 maggio 2001.

3. La Direzione generale per la regolazione è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) definizione delle normative tecniche di settore;

c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

d) supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

e) gestione del sito informatico di cui agli articolo 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;

f) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;

g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;

h) attività connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

4. La Direzione generale per gli affari generali e del personale è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) supporto redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;

b) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;

d) politiche del personale per le pari opportunità;

e) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;

f) relazioni sindacali;

g) gestione del contenzioso del lavoro;

h) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione;

i) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

j) ufficio relazioni con il pubblico;

k) attività occorrenti per l'abilitazione del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

l) attività occorrenti per garantire le prestazioni della Cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che continua ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso il Ministero;

m) gestione dei sistemi informativi e statistici.

5. La Direzione generale per le politiche abitative è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) sistema delle città e politiche urbane;

b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;

c) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;

d) disciplina delle locazioni;

e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;

f) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst, contratti di quartiere;

g) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;

h) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;

i) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

j) osservatorio nazionale della condizione abitativa.

6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione, degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;

b) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;

c) attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;

d) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione;

e) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;

f) approvazione di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie;

g) individuazione di standards e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

h) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

i) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilità di interesse statale e locale.

7. La Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione, degli interventi di settore;

b) concessione, contratto di programma e piani di investimento;

c) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali;

d) analisi economiche sugli investimenti infrastrutturali di settore;

e) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;

f) dismissione linee ferroviarie;

g) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali settore.

8. La Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche è articolata in nove uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;

b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

c) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari;

d) attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;

e) approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate nonché vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere;

f) monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;

g) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;

h) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;

i) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;

j) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, *ex* articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

9. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia, nonché dei Vigili del fuoco;

b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;

d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;

e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;

f) attività per la salvaguardia di Venezia.

10. La Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divi-

sioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti:

a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;

b) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate;

c) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;

d) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie ferroviarie in raccordo con la commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la commissione permanente per le gallerie;

f) vigilanza sulle modalità degli affidamenti e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche, in tale ultima ipotesi anche fornendo il relativo supporto al CIPE nei casi previsti dalla legge;

g) monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

h) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;

i) competenze ispettive generali su richiesta di altre Direzioni generali.

11. La Direzione generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti:

a) individuazione delle regole tecniche per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie;

b) rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

c) analisi, verifica e monitoraggio nella fase di elaborazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie.

12. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale.

Art. 3.

Organi decentrati

1. Sono organi decentrati del Ministero i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

a) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

b) Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

c) Provveditorato interregionale Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste, articolato in tredici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

d) Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

e) Provveditorato interregionale Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

f) Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari, articolato in tredici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

g) Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

h) Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

i) Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in dieci uffici dirigenziali non generali, denominati uffici.

2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato: «Provveditore per le opere pubbliche».

3. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua

laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

Art. 4.

Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

a) opere pubbliche di competenza del Ministero;

b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;

c) attività di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici;

d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

e) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;

f) supporto alla attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;

g) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;

h) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

i) supporto alle attività della Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture.

Art. 5.

Organizzazione Organi decentrati

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.

2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 12, del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati per le opere pubbliche nell'ambito dei quali dovrà essere prevista, per la sede coordinata, l'istituzione della funzione di Provveditore interregionale aggiunto da affidare a dirigenti di seconda fascia.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici periferici di livello dirigenziale non generale del soppresso Registro Italiano dighe sono incardinati organicamente nei Provveditorati interregionali e rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.

4. Presso ciascun Provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;

b) Provveditore aggiunto delle sedi coordinate;

c) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

d) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;

e) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;

f) un rappresentante del Ministero dell'interno;

g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

i) un rappresentante del Ministero della salute;

j) un rappresentante del Ministero della giustizia;

k) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

l) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori

rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

7. Il Comitato è competente a pronunciarsi:

a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;

b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;

c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;

g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Provveditori interregionali assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

9. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei Provveditori interregionali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Provveditore con maggiore anzianità di servizio nella carica.

Art. 6.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero è individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.

2. È istituito il ruolo del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, indicato nella tabella A di cui al comma 1.

Art. 7.

Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Art. 8.

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CHITI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 310

Tab A di cui all'art.1 del Regolamento di Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture

TABELLA A
(prevista dall'art. 1, comma 3)

		Organico Infrastrutture e trasporti D.P.C.M. 14/11/2005	D.P.C.M. 05/07/2006	Organico Registro Dighe Delibera n.2/2205	Riduzione legge finanziaria 2007	Organico Ministero infrastrutture
Qualifiche dirigenziali	Dir. I Fascia	57	32	1	-3	30
	Dir. II Fascia	310	168	16	-9	175
Totale area dirigenziale		*367*	*200*	*17*	*-12*	*205*
Area C	pos.ec.C3	1008	422	57		479
	pos.ec.C2	1872	792	28		820
	pos.ec.C1	1452	527	30		557
Totale area C		*4332*	*1741*	*115*		*1856*
Area B	pos.ec.B3	3328	982	19		1001
	pos.ec.B2	1845	731	22		753
	pos.ec.B1	732	390	6		396
Totale area B		*5905*	*2103*	*47*		*2150*
Area A	pos.ec.A1	878	133			133
Totale area A		*878*	*133*	*0*		*133*
Totale aree funzionali		*11115*	*3977*	*162*		*4139*
Totale generale		*11482*	*4177*	*179*	*-12*	*4344*

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 4-*bis*. — L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2003, n. 149.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2004, n. 174.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2006, n. 129.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, recante «Organizzazione del Ministero delle infrastrutture», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2006.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2006 relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2007.

— Il testo dell'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è il seguente:

«170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato art. 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.».

— Il testo dell'art. 2, commi da 82 a 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è il seguente:

«82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione.

83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei princìpi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;

b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;

d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;

e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.A. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.A. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.A.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.».

— Il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante «Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2007, n. 234, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 14 *(Realizzazione di infrastrutture)*. — 1. Al fine di assicurare puntuale attuazione alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ed alla direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, così come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in considerazione dell'esigenza di garantire l'interoperabilità nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie transeuropee nazionali ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionali come definiti negli allegati 1*a* e 1*b*, è costituita una Direzione generale, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita, presso il Ministero delle infrastrutture, come risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro delle infrastrutture provvede, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della Direzione generale, utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale già esistenti nell'ambito del Ministero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari, il predetto Ministero è articolato in direzioni generali che costituiscono le strutture di primo livello e provvede alla soppressione di posti di funzione effettivamente coperti in misura finanziariamente corrispondente. Lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture di cui al presente articolo nonché i successivi schemi di regolamento di organizzazione sono trasmessi al Parlamento, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenuti, ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.».

— Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 42 *(Aree funzionali).* — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2006, n. 129.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, recante «Riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2007, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'àmbito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'àmbito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 66, 122 e 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 66 *(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)*. — 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'art. 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X punto 3.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X punto 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X,

punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'art. 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'art. 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'art. 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.».

«Art. 122 *(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)*. — 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art. 53, comma 2, lettere *b)* e *c)*, qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'art. 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'art. 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera *a)*, non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

8. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, lettera *g)* non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* e all'art. 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate all'intervento edilizio assentito, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio, per le quali continua ad applicarsi l'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.

9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.».

«Art. 133 *(Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi)*. — 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'art. 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.».

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 12 *(Espletamento dei servizi di polizia stradale)*. — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-*bis*. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-*bis*, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, recante «Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1966, n. 321 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, è il seguente:

«Art. 6. — Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 marzo 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonché le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.

È istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera *a)* del precedente art. 5.

La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art. 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.

La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1° maggio 1966, sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente art. 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione.».

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1974, n. 223 è il seguente:

«Art. 5. — In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.

Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresì, la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.

Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei

lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale.

Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorità di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.».

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

Note all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2004, n. 174.

— Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».

08G0001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Nass Baldini Anastasio Susann, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206;

Vista l'istanza con la quale 1a sig.ra Nass Baldini Anastasio Susann, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania presso l'Istituto di formazione medica dell'Università di Lipsia in data 15 agosto 1996 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

Vista l'autorizzazione all'esercizio professionale a far data dal giorno 2 settembre 1996 del regierungspräsidium leipzig della Germania;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito, nella seduta del 23 ottobre 2007, il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «kinderkrankenschwester», conseguito in Germania presso l'istituto di formazione medica dell'Università di Lipsia in data 15 agosto 1996 dalla sig.ra Nass Baldini Anastasio Susann, nata a Lipsia (Germania) il giorno 8 settembre 1973, autorizzata all'esercizio dell'attività professionale a far data dal 2 settembre 1996 dal regierungspräsidium leipzig della Germania, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

08A00104

DECRETO 24 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Keilberg Petra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale della durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la signora Keilberg Petra cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo «Medizinisch-Technische-Radiologie Assistentin» conseguito in Germania, al fine dell'esercizio professionale di «tecnico sanitario di radiologia medica»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del 23 ottobre 2007;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 3 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale, 20 dicembre 2007, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 dicembre 2007 ai sensi del già citato decreto legislativo 319/1994 a seguito della quale la signora Keilberg Petra è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale 746/94;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo «Medizinisch-technische-radiologie assistentin», conseguito in Germania nell'anno 1988 presso l'Istituto Scolastico Statale per assistenti tecnici in medicina di Duisburg (Germania) dalla signora Keilberg Petra nata a Duisburg (Germania) il 27 settembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica (decreto ministeriale 746/94), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

08A00105

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 2 gennaio 2008.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visti gli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che riproducono l'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 12273 del 19 settembre 2007 del Ministro delle infrastrutture di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto n. 14347 del 6 novembre 2007 del Ministro delle infrastrutture di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto 30 giugno 2005 del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante: «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004 relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005 relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006 recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007 di parziale modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006;

Visto lo straordinario incremento della domanda sul mercato internazionale nel corso dell'anno 2006 che ha determinato un rialzo rilevante dei prezzi dei materiali da costruzione attinenti al rame;

Visto il parere espresso in data 28 novembre 2007 dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nella predisposizione del suddetto parere;

Preso atto quindi dei dati contenuti nel parere medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, sono rilevati nella seguente tabella:

a) i prezzi medi per l'anno 2005 relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali verificatesi nell'anno 2006 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche;

b) le variazioni percentuali annuali dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2006 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2005.

TABELLA

	Materiali	Prezzo medio 2005 (€ al Kg)	Variazione percentuale annuale 2006
	—	—	—
1	Filo rame conduttore dn 0,5 mm	4,245	41,64
2	Condutture e tubi in rame	12,072	43,93

Art. 2.

Ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253 comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2006, si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 2 gennaio 2008

Il Ministro: DI PIETRO

08A00082

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 novembre 2007.

Autorizzazione all'impiego in mare di alcuni prodotti assorbenti, da impiegare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dalla Società Spi.con. S.r.l. in data 10 maggio 2007, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego dei prodotti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205; SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760, per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla Società istante con la citata nota del 10 maggio 2007 e la documentazione integrativa di cui alle note del 29 maggio 2007 e del 10 ottobre 2007, e preso atto:

a) che i prodotti di cui all'istanza suddetta hanno tutti la medesima composizione chimico-fisica del prodotto assorbente TAM-O-E-DS-100;

b) che risultano allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002 in relazione al solo prodotto TAM-O-E-DS-100;

c) della conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002 in relazione al prodotto TAM-O-E-DS-100;

d) che i prodotti SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205; SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760 sono ascrivibili alla categoria degli assorbenti il cui riconoscimento di idoneità all'uso in mare è regolamentata dal suddetto decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 10635/07 del 30 ottobre 2007) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 39249 del 23 luglio 2007), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata alla nota inviata, l'idoneità tecnica e l'efficacia dei prodotti assorbenti suddetti;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205; SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760 della società Spi.con S.r.l. sono riconosciuti idonei come prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

L'effettivo impiego in mare dei suddetti prodotti dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione generale per la protezione della natura ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

La presente autorizzazione decorre dalla data del presente decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: COSENTINO

07A10917

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 dicembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Lodi e Torino (circoscrizione 1 e 2).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del Territorio;

visto lo statuto dell'Agenzia del Territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 21 agosto 2001, n. 193;

visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Lodi e Torino.

1. A decorrere dal 30 gennaio 2008 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Lodi e di Torino (circoscrizione 1 e 2), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore
dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
IANNINI

08A11006

DECRETO 20 dicembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Catania e Sassari.

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del Territorio;

visto lo statuto dell'Agenzia del Territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 21 agosto 2001, n. 193;

visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Catania e Sassari

1. A decorrere dal 30 gennaio 2008 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Catania e Sassari, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
IANNINI

07A11007

DECRETO 20 dicembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Grosseto.

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del Territorio;

visto lo statuto dell'Agenzia del Territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 21 agosto 2001, n. 193;

visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Grosseto.

1. A decorrere dal 31 gennaio 2008 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Grosseto, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
IANNINI

07A11008

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2007.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di informazione finanziaria (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

IL GOVERNATORE

Viste la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo internazionale, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento delle citate direttive, (*infra* decreto legislativo 231/2007) e, in particolare, gli articoli 6 e 62;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come successivamente modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, in tema di circolazione transfrontaliera di capitali (*infra* decreto-legge n. 167/1990);

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, in materia di disciplina del mercato dell'oro;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, in tema di repressione e contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale (*infra* decreto-legge 369/2001);

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale «la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della Unità di informazione finanziaria, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla Unità di informazione finanziaria mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali»;

Avuto presente che gli articoli 7 e 19 del ripetuto decreto legislativo attribuiscono alle autorità di vigilanza di settore e al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di emanare disposizioni attuative del decreto stesso, con particolare riguardo all'adeguata verifica del cliente;

Avuto presente che l'art. 53 del medesimo decreto legislativo attribuisce alle autorità di vigilanza di settore e al nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza il compito di verificare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa in tema di prevenzione del riciclaggio;

Tenuto conto dell'esigenza di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Unità di informazione finanziaria assicurandone la piena autonomia e indipendenza;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Istituzione e sede

1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) è istituita presso la Banca d'Italia dal 1° gennaio 2008. Essa ha sede in Roma, via Nazionale n. 91, e opera presso i locali siti in Roma messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

Funzioni

1. La UIF svolge i compiti e le funzioni di analisi finanziaria a essa assegnati dalla legge in materia di

prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale nonché ogni altra attività strumentale o complementare.

2. I compiti, le funzioni e le attività indicati al comma 1 sono esercitati in piena autonomia e indipendenza.

Art. 3.

Direttore della UIF

1. Il direttore della UIF è nominato con provvedimento del direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario, come specificati al comma 2.

2. Il direttore della UIF:

a) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia ovvero condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;

b) deve aver maturato una adeguata esperienza professionale e di conoscenza del sistema finanziario attraverso l'esercizio, per almeno dieci anni, di attività professionali o di insegnamento universitario attinenti a materie giuridiche o economiche ovvero di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.

3. Il direttore della UIF dura in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Egli può essere sollevato dall'incarico con le medesime modalità prescritte per la nomina, solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze.

4. Il direttore della UIF ha la responsabilità del funzionamento della struttura, della quale programma, dirige e controlla l'attività. In tale ambito: emana regolamenti di natura organizzativa con rilevanza esterna; convoca e presiede il Comitato di esperti di cui all'art. 4; partecipa agli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale ovvero designa i rappresentanti della UIF per la partecipazione; sovrintende al personale della UIF, promuovendone la formazione professionale specifica e provvede ai riferimenti informativi e valutativi per le diverse categorie del personale; delega a dirigenti e a titolari delle unità di base, con apposita comunicazione di servizio indicante principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente.

5. Il provvedimento di nomina stabilisce il trattamento normativo ed economico del direttore della UIF.

Art. 4.

Comitato di esperti

1. Presso la UIF è costituito e opera un Comitato di esperti, composto dal direttore della UIF, che lo presiede, e da quattro membri.

2. I quattro membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. Essi devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3, comma 2.

3. Per l'attività svolta nel Comitato di esperti i membri non percepiscono compensi.

4. Il Comitato è convocato dal direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Alle riunioni assiste il Segretario del Comitato, nominato tra il personale di grado superiore addetto alla UIF.

5. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

6. Il Comitato svolge funzioni consultive sull'individuazione dei criteri generali per l'archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette, sui protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e le altre autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché su ogni altro argomento a esso sottoposto dal direttore della UIF.

Art. 5.

Collaborazione nell'attività di prevenzione

1. Salvi i casi previsti dalla legge, le informazioni e i dati in possesso della UIF in relazione alle proprie finalità istituzionali sono coperti dal segreto d'ufficio, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

2. L'Autorità giudiziaria, gli organi delle indagini, la direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali collaborano con la UIF nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale secondo le modalità indicate dall'art. 9 del d.lgs. n. 231/2007.

3. La UIF può scambiare informazioni e collaborare con autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità.

4. La UIF, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui ai commi 2 e 3, può stipulare appositi protocolli d'intesa.

5. La Banca d'Italia fornisce alla UIF le informazioni utili a integrare l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e lo studio dei flussi finanziari secondo le modalità indicate ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Art. 6.

Rapporti con la Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia e la UIF, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano al fine di agevolare il perseguimento delle rispettive finalità.

2. Lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la UIF e il coordinamento delle comunicazioni all'esterno relative a questioni di comune interesse sono disciplinati da un apposito protocollo volto ad assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento delle rispettive attività. Il protocollo prevede la costituzione di un comitato di coordinamento.

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la UIF si avvale di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia nel rispetto della normativa interna della Banca stessa e secondo principi di economicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia della gestione.

4. Al personale della UIF si applicano le previsioni contenute nel Regolamento del personale della Banca d'Italia.

5. Alla UIF si applica la normativa della Banca d'Italia in materia di attività di spesa. In tale ambito il direttore della UIF, tenendo conto del diverso assetto organizzativo, delega poteri di firma individuando i relativi importi.

6. La Banca d'Italia gestisce le procedure informatiche e telematiche utilizzate dalla UIF, assicurando che l'accesso ai relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF a ciò abilitato.

Art. 7.

Struttura

1. In caso di assenza o impedimento del direttore della UIF, le relative funzioni sono esercitate dal vice direttore, nominato dal Governatore tra il personale di grado superiore della Banca d'Italia.

2. Per l'assolvimento delle proprie funzioni la UIF è articolata in unità operative disciplinate in conformità del Regolamento generale della Banca d'Italia.

3. I titolari delle unità operative sono nominati dal Governatore o dal direttore generale della Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze su proposta del direttore della UIF, il quale esprime inoltre un parere con riguardo all'assegnazione e ai trasferimenti del personale.

4. Il direttore della UIF determina, con apposita comunicazione di servizio, i criteri per la ripartizione delle segnalazioni tra le unità operative incaricate dell'analisi delle operazioni sospette.

Titolo II

COMPITI

Art. 8.

Analisi delle operazioni sospette

1. La UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette ed effettua l'approfondimento finanziario delle stesse.

2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, la UIF: acquisisce dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni; si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe tributaria; utilizza i risultati delle analisi e degli studi compiuti e delle ispezioni effettuate; si avvale delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle Unità di informazione finanziaria estere; effettua approfondimenti unitamente alle autorità di vigilanza di settore; consulta pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e utilizza ogni altro strumento o fonte informativa consentiti dalla legge.

3. Ove ne ricorrano i presupposti e con le modalità previste dalla legge, la UIF sospende o archivia le operazioni segnalate.

4. La UIF verifica, anche attraverso accessi ispettivi, il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione.

Art. 9.

Analisi statistica e studi

1. La UIF effettua analisi dei dati statistici aggregati trasmessi dagli operatori, effettua elaborazioni statistiche, cura la pubblicazione di dati statistici e la tenuta degli archivi previsti dalla legge.

2. La UIF svolge inoltre analisi e studi dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo internazionale. In tale ambito, prende in esame singole anomalie, specifici settori dell'economia, categorie di strumenti di pagamento e determinate realtà economiche territoriali ritenuti a rischio.

Art. 10.

Altri compiti

1. La UIF collabora con le autorità nazionali e internazionali impegnate nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale e partecipa ai lavori degli organismi internazionali impegnati nelle stesse materie.

2. La UIF presta la propria consulenza per l'elaborazione della normativa nelle materie di propria competenza. Inoltre:

a) individua indicatori di anomalia al fine di agevolare la segnalazione delle operazioni sospette e fornisce indicazioni operative utili alla rilevazione di specifici fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale;

c) fornisce indicazioni aggiornate circa le prassi seguite nel riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo internazionale, al fine di agevolare la formazione del personale dei destinatari degli obblighi di segnalazione.

3. La UIF svolge i compiti attribuiti al soppresso Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet.

4. La UIF cura l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori previsti dal decreto-legge n. 369/2001, in tema di divieti di esportazione, congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie e di comunicazione dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, e dal decreto-legge n. 167/1990, in tema di omessa dichiarazione del trasferimento al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari.

5. La UIF riceve le dichiarazioni previste dalla legge per il trasferimento e il commercio di oro.

Art. 11.

Riferimenti sull'attività

1. Il direttore della UIF, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta dalla UIF nell'anno precedente.

2. Al rapporto indicato nel comma 1 sono allegati una relazione della Banca d'Italia concernente i mezzi finanziari e le risorse attribuiti alla UIF e un parere del Comitato di esperti di cui all'art. 4 sull'azione svolta dalla UIF.

3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, la UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria gli elementi necessari per la relazione prevista dall'art. 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 231/2007.

4. La UIF fornisce i risultati delle analisi e degli studi effettuati secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto legislativo n. 231/2007.

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2. I compiti e le funzioni attribuiti alla UIF continuano a essere esercitati dalle divisioni del Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi fino alla nomina dei titolari delle unità operative e all'assegnazione del restante personale in conformità del presente Regolamento.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Governatore: DRAGHI

08A00004

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2007.

Regolamento n. 1/2007. Procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante. (Deliberazione n. 65).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 156, comma 3, lettera *a)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati al Garante dall'art. 154 del medesimo Codice;

Considerato che fra tali compiti figurano, tra l'altro, quelli di controllare se i trattamenti di dati personali sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, di esaminare i reclami e le segnalazioni e di provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati, di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco, nonché di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali (art. 154 del Codice);

Rilevato che il Codice disciplina diversi aspetti relativi alla tutela degli interessati dinanzi al Garante, in particolare per quanto riguarda la presentazione di ricorsi, reclami e segnalazioni, di cui sono regolati vari profili concernenti il procedimento e le istruttorie preliminari (articoli 141-151); rilevato che ulteriori disposizioni di legge regolano altri profili relativi ai procedimenti dinanzi al Garante, anche per quanto riguarda gli accertamenti inerenti ai trattamenti da parte di Forze di polizia o in ambito giudiziario o di difesa e sicurezza dello Stato (articoli da 46 a 58, 160, 173 e 175 del Codice), la disciplina generale del procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni) e l'applicazione di sanzioni amministrative (legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni);

Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, il Capo III, relativo ai princìpi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio cui si ispira l'attività dell'ufficio del Garante, all'assegnazione degli affari ai relativi dipartimenti e servizi, all'individuazione del responsabile del procedimento e alle funzioni del relatore quando si provvede con deliberazione del Garante;

Rilevata la necessità, dopo l'entrata in vigore del Codice e sulla base dell'esperienza acquisita, di consolidare l'attuazione delle disposizioni di legge sullo svolgimento dei compiti demandati all'Autorità e sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, con un atto regolamentare del Garante da adottare in base al predetto art. 156, comma 3, lettera *a);* rilevata l'esigenza, in tale contesto, di specificare e rendere note le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, in particolare per quanto riguarda quelle funzionali alla tutela degli interessati, avviate d'ufficio o su loro istanza, nonché l'esame di comunicazioni, richieste e notificazioni inoltrate all'Autorità dai titolari del trattamento; rilevata, altresì, l'esigenza di verificare la perdurante attualità e la persistenza dei presupposti per adottare provvedimenti in ordine a fatti oggetto di segnalazioni e reclami pervenuti all'Autorità in epoca antecedente all'insediamento dell'attuale collegio;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

È adottato il regolamento n. 1/2007 concernente le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante per la protezione dei dati personali. Il regolamento è riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, e ne è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera *a),* del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 14 dicembre 2007

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE PROCEDURE INTERNE ALL'AUTORITÀ AVENTI RILEVANZA ESTERNA, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEMANDATI AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (Articoli 154 e 156 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato «Codice».

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, avviate su istanza di parte o d'ufficio e finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante.

Art. 3.

Principi generali

1. Nell'esercizio dei compiti demandati al Garante dalla normativa vigente e dalla disciplina comunque rilevante in materia di trattamento dei dati personali, in particolare per quanto riguarda il controllo sulla liceità e correttezza dei trattamenti, l'Autorità ispira la propria azione a principi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, realizzando l'interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità e adeguatezza e valorizzando l'utilizzo di tecniche informatiche e della telematica. A tal fine, si tiene conto anche della natura e della gravità degli illeciti da accertare in rapporto ai relativi effetti e all'entità del pregiudizio che essi possono comportare per uno o più interessati, della probabilità di comprovarne la sussistenza, nonché dell'impiego di risorse al tal fine necessario in rapporto anche alle entrate disponibili in base al bilancio di previsione.

Art. 4.

Programmazione

1. Il Garante, in applicazione dei principi e criteri di cui all'art. 3, e ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del proprio regolamento n. 1/2000, determina e aggiorna periodicamente con cadenza almeno semestrale:

a) la programmazione dei lavori del collegio;

b) le linee di priorità nell'esame di reclami e segnalazioni da parte dell'ufficio;

c) la programmazione delle attività ispettive.

Art. 5.

Qualificazione e trattazione degli affari

1. Nell'assegnare gli affari al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2000, il segretario generale ne qualifica allo stato degli atti la natura, individuando in particolare se si tratta di ricorsi, reclami, segnalazioni, richieste di parere o quesiti.

2. Il dirigente del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa di primo livello cui è assegnato l'affare può qualificarlo diversamente a seguito della sua trattazione dandone comunicazione al segretario generale; può anche segnalare a quest'ultimo, anche per l'esigenza di una diversa qualificazione dell'affare, l'opportunità di una sua riassegnazione ad un diverso dipartimento, servizio o altra unità organizzativa.

3. Le assegnazioni e la qualificazione data agli affari sono annotate e aggiornate costantemente nel sistema informativo dell'Autorità.

4. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa tratta l'affare assegnato rispettando quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente regolamento e da altri regolamenti approvati dal Garante. Il relativo dirigente dà tempestiva notizia dell'eventuale mancato rispetto dei termini previsti, in particolare, per l'istruttoria preliminare o per il procedimento amministrativo al segretario generale, il quale impartisce disposizioni e può sostituirsi nella trattazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1/2000. Il segretario generale è informato altresì riguardo alle segnalazioni per le quali è disposta la messa agli atti ai sensi dell'art. 13, comma 4, o non è avviata l'istruttoria preliminare in conformità all'art. 14, comma 1, anche ai fini della menzione di tali casi nelle informative al collegio di cui all'art. 19.

Art. 6.

Eventuale avvio di un procedimento amministrativo e relativo responsabile

1. Il dirigente, anche su proposta del funzionario cui assegna l'affare, avvia un procedimento amministrativo nei casi in cui d'ufficio o sulla base di un'istanza, e in conformità al presente regolamento, ciò è necessario ai sensi della normativa vigente, e cura che si proceda agli atti, alle comunicazioni e agli adempimenti previsti nel medesimo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento amministrativo avviato ai sensi del comma 1 è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa cui è assegnato l'affare, oppure il funzionario da essi incaricato di trattarlo, il quale cura gli atti, le comunicazioni e gli adempimenti di cui al comma 1 anche ai sensi dell'art. 14, comma 3, del regolamento n. 1/2000.

Capo II

PROCEDURE CONCERNENTI LA TUTELA DINANZI AL GARANTE

Sezione I

RICORSI

Art. 7.

Procedimento

1. Il responsabile del procedimento amministrativo relativo a un ricorso che non deve essere regolarizzato procede nei modi di cui agli articoli 148, 149 e 150 del Codice e, quando il ricorso non è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, cura l'inoltro al titolare del trattamento dell'invito di cui al medesimo art. 149, comma 1, con il quale si comunica anche l'avvio del procedimento.

2. Concluso il procedimento, dopo aver inoltrato alle parti il provvedimento del collegio di cui all'art. 150, comma 2, del Codice, il responsabile del procedimento verifica preliminarmente se l'eventuale adempimento che deriva a carico del titolare del trattamento dal medesimo provvedimento risulta effettuato correttamente, promuovendo ove necessario le verifiche a tal fine opportune; cura, su richiesta, l'apposizione su una copia del provvedimento della formula esecutiva relativa alle spese e ai diritti del procedimento, nonché la riassegnazione dell'affare al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa quando al provvedimento del collegio può conseguire l'avvio di un'autonoma istruttoria preliminare o di un autonomo procedimento amministrativo.

3. Nei casi di cui all'art. 150, comma 5, del Codice, quando le difficoltà o le contestazioni sorte riguardo all'esecuzione del provvedimento non sono risolvibili agevolmente, il responsabile del procedimento predispone lo schema dell'ulteriore provvedimento del collegio.

Sezione II

RECLAMI

Art. 8.

Reclami

1. Sono qualificabili come reclami gli atti che indicano specificamente, anche sulla base del modello appositamente predisposto dall'Autorità, gli elementi previsti dall'art. 142, commi 1 e 2, del Codice.

2. Il Garante determina, in via generale, con propria deliberazione, i casi in cui è possibile la regolarizzazione del reclamo.

3. Il reclamo che non contiene gli elementi di cui al comma 1, o che non è regolarizzato, può essere esaminato a titolo di segnalazione.

Art. 9.

Trattazione del reclamo

1. L'esame del reclamo, nel corso dell'istruttoria preliminare e del successivo procedimento amministrativo eventualmente avviato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché dell'art. 6, comma 1, è orientato a criteri di semplicità delle forme osservate, speditezza ed economicità, anche in riferimento al contraddittorio.

Art. 10.

Istruttoria preliminare

1. Il reclamo regolarmente presentato è esaminato dall'Autorità, ma non comporta la necessaria adozione di un provvedimento del collegio ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Codice.

2. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa cui il reclamo è assegnato avvia un'istruttoria preliminare entro tre mesi dalla data del suo ricevimento da parte della competente unità organizzativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 8.

3. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa verifica, con un esame sommario, se sussistono idonei elementi in ordine alle presunte violazioni e alle misure richieste dall'interessato. A tal fine, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa esamina la documentazione pervenuta e può curare l'acquisizione di precisazioni e informazioni in ordine ai fatti e alle circostanze cui si riferisce il reclamo, di regola mediante richiesta di elementi sottoscritta dal dirigente competente ovvero, nei casi in cui risulta necessario, mediante richiesta di informazioni o di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 157 del Codice sottoscritta dal segretario generale.

4. Al fine di promuovere l'esame organico di questioni che possono rendere opportuna anche l'adozione di un eventuale provvedimento di carattere generale, l'istruttoria preliminare può essere svolta contestualmente in relazione a più reclami aventi il medesimo oggetto o che riguardano il medesimo titolare o responsabile del trattamento, oppure trattamenti di dati tra loro correlati.

Art. 11.

Chiusura dell'istruttoria preliminare

1. Al termine dell'istruttoria preliminare, che deve essere completata entro sei mesi dalla presentazione o avvenuta regolarizzazione del reclamo, ovvero entro nove mesi nei casi complessi che richiedono approfondimenti per motivate esigenze, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa conclude l'esame del reclamo senza promuovere l'adozione di un provvedimento del collegio ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Codice, quando:

a) la questione prospettata con il reclamo non è riconducibile alla protezione dei dati personali o ai compiti demandati all'Autorità;

b) non sono ravvisati, allo stato degli atti, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali o, comunque, per promuovere l'adozione del predetto provvedimento del collegio;

c) la questione prospettata con il reclamo è stata già esaminata dall'Autorità in particolare con un provvedimento collegiale di carattere generale, o può essere esaminata richiamando provvedimenti o questioni già affrontate dal Garante, oppure esprimendo un prudente avviso su questioni che non presentano particolare rilevanza sul piano generale;

d) pur essendo riscontrata una condotta non conforme alla disciplina applicabile, non sono ravvisati i presupposti per adottare, allo stato degli atti, un provvedimento prescrittivo o inibitorio del collegio, in particolare quando la condotta è particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti, oppure quando tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare del trattamento.

2. Nei casi di cui al comma 1 al proponente è fornito comunque un riscontro indicando succintamente le ragioni per le quali, ai sensi del medesimo comma, non è promossa l'adozione di un provvedimento del collegio.

3. Quando l'esame del reclamo non si conclude ai sensi del comma 1, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa, al termine dell'istruttoria preliminare, avvia il procedimento amministrativo funzionale all'adozione di un provvedimento collegiale, comunicandone alle parti l'avvio in conformità alla legge e ai regolamenti.

4. Delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 è informato il collegio nei modi di cui all'art. 19.

Art. 12.

Procedimento amministrativo conseguente al reclamo

1. Il responsabile del procedimento amministrativo cura gli accertamenti necessari per la decisione sul reclamo e garantisce la partecipazione delle parti al procedimento, se del caso sentendo personalmente o a mezzo di procuratore speciale l'interessato, il titolare o il responsabile del trattamento i quali possono comunque presentare memorie e documenti; può curare, altresì, l'invio di un invito ad eseguire spontaneamente le misure richieste con il reclamo, procedendo secondo le forme di cui al comma 1 dell'art. 149 del Codice.

2. Il responsabile del procedimento procede, in riferimento alle formalità da osservare, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli avvisi alle parti, a comunicazioni interlocutorie previste e al diritto di visione degli atti.

3. Il termine previsto per concludere il procedimento amministrativo può essere sospeso per un periodo non superiore a centoventi giorni nei casi particolarmente complessi, o in relazione a eventuali accertamenti ispettivi, oppure in caso di riunione di procedimenti ai sensi del comma 5.

4. Al termine del procedimento amministrativo, il responsabile cura che l'esame del reclamo sia concluso nei modi di cui all'art. 11, comma 1, quando nuovi elementi sopravvenuti nel corso del medesimo procedimento evidenziano, parimenti, la manifesta infondatezza del reclamo o la certa insussistenza dei presupposti per adottare un provvedimento del collegio.

5. L'eventuale riunione o separazione di procedimenti è disposta dal dirigente del dipartimento, servizio o unità organizzativa, anche su proposta del responsabile del procedimento, in relazione a reclami aventi o meno il medesimo oggetto o che riguardano o meno il medesimo titolare o responsabile del trattamento, oppure trattamenti di dati tra loro direttamente correlati. Per i procedimenti di pertinenza di più unità organizzative, la riunione o separazione è disposta dal segretario generale. La riunione o separazione è comunicata al relatore se già designato.

6. Fuori dei casi di cui al comma 4, il responsabile del procedimento cura la predisposizione del provvedimento del collegio, di cui risulta redattore, e il dirigente dell'unità organizzativa procede poi nei modi di cui all'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Il collegio provvede con propria deliberazione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 143 e 154 del Codice, anche quando rileva l'inammissibilità o l'infondatezza del reclamo.

Sezione III

SEGNALAZIONI

Art. 13.

Esame delle segnalazioni

1. Sono qualificabili come segnalazioni gli atti che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, del Codice, e in quanto diversi dalle richieste di parere e dai quesiti, non presentano le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 1, e sono volti a sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

2. La segnalazione è presentata da un interessato identificato. L'Autorità può utilizzare le notizie indicate in eventuali segnalazioni che non provengono da un interessato identificato, qualora ritenga di dover avviare controlli su casi nei quali ravvisa il rischio di seri pregiudizi o di ritorsioni ai danni dell'interessato, oppure ricorre comunque un caso di particolare gravità.

3. La segnalazione è esaminata dall'Autorità, ma non comporta la necessaria adozione di un provvedimento del collegio.

4. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa può, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, concludere l'esame della segnalazione disponendone la messa agli atti, nonché l'eventuale inoltro ad altro soggetto pubblico competente, quando ricorre manifestamente uno dei presupposti di cui all'art. 11, comma 1, oppure in caso di segnalazioni del tutto generiche. Si considerano tali le segnalazioni che si limitano a imputare a un soggetto fatti del tutto privi di elementi circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire un'agevole individuazione del titolare del trattamento.

5. La trattazione delle segnalazioni non richiede il versamento di diritti di segreteria.

6. Delle determinazioni di cui ai commi 2 e 4 è informato il collegio nei modi di cui all'art. 19.

Art. 14.

Istruttoria preliminare ed eventuale procedimento amministrativo

1. Fermi restando i casi in cui la segnalazione è messa agli atti ai sensi dell'art. 13, comma 4, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa può avviare un'istruttoria preliminare entro il termine di tre mesi dalla data del suo ricevimento da parte della competente unità organizzativa.

2. Se è avviata un'istruttoria preliminare e nel corso dell'eventuale procedimento amministrativo si osservano le disposizioni per i reclami di cui agli articoli da 9 a 12, anche per quanto riguarda l'informativa al collegio ai sensi dell'art. 19, e al segnalante può essere fornito un riscontro. L'eventuale procedimento è orientato in ogni caso al principio della massima semplificazione anche per ciò che riguarda i rapporti con le parti.

Capo III

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONATORIA

Art. 15.

Controlli e provvedimenti adottati senza istanza di parte

1. Nell'esercizio dei compiti di controllo o comunque esercitabili dal Garante anche per legge, l'Autorità, valutati gli elementi in suo possesso e anche in assenza di ricorso, reclamo o segnalazione, può avviare d'ufficio un'istruttoria preliminare per verificare la sussistenza di idonei elementi in ordine a possibili violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

2. Per l'istruttoria preliminare e nel corso dell'eventuale procedimento amministrativo si osservano le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 12 anche per quanto riguarda l'informativa al collegio ai sensi dell'art. 19. L'apertura del procedimento amministrativo è comunicata al collegio preventivamente.

Art. 16.

Attività ispettive e applicazione di sanzioni

1. Il dipartimento attività ispettive e sanzioni cura l'istruttoria preliminare relativa ai controlli in loco effettuati d'ufficio ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nel rispetto della programmazione dell'attività ispettiva disposta dal collegio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*. Effettuati gli accertamenti relativi agli elementi idonei in ordine alle presunte violazioni, il dipartimento inoltra gli atti al segretario generale per l'assegnazione alla competente unità organizzativa ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2000, per il seguito di trattazione che concerne profili diversi dall'applicazione di sanzioni per i quali, invece, procede direttamente.

2. Il dipartimento attività ispettive e sanzioni cura, altresì, i controlli ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nell'ambito delle istruttorie preliminari e dei procedimenti amministrativi comunque avviati presso altre unità organizzative, cui è restituito l'esito per la successiva trattazione.

3. Il dipartimento attività ispettive e sanzioni, quando non cura l'archiviazione degli atti relativi alla presunta violazione amministrativa, predispone la contestazione delle violazioni amministrative di competenza del Garante, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e al relativo termine prescritto.

4. Fuori dei casi in cui sono effettuate dal personale operante in sede di controllo, le violazioni amministrative sono contestate con atto sottoscritto dal dirigente del dipartimento attività ispettive e sanzioni o, nei casi di maggiore gravità o che rendono facoltativo applicare una sanzione accessoria ai sensi dell'art. 165 del Codice, dal segretario generale.

5. Quando non è effettuato il pagamento in misura ridotta, il dirigente del dipartimento attività ispettive e sanzioni e, rispettivamente, il segretario generale nei casi previsti dal comma 4 dispongono in conformità alla legge l'eventuale archiviazione degli atti a seguito di idonee deduzioni difensive.

6. L'ordinanza-ingiunzione è adottata dal collegio nei casi in cui la contestazione è stata effettuata dal segretario generale e da quest'ultimo nei casi residui.

7. Delle attività svolte ai sensi del presente articolo è informato il collegio anche nei modi di cui all'art. 19.

Capo IV

ALTRE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

Art. 17.

Altri procedimenti

1. Nei casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento valuta la completezza degli elementi istruttori, verifica l'esistenza dei presupposti per le decisioni da parte dell'Autorità e cura la predisposizione del provvedimento del collegio, di cui risulta redattore, in tempo utile per la sua adozione nel termine previsto. Il dirigente dell'unità organizzativa competente procede poi nei modi di cui all'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

2. Si procede nei modi di cui al comma 1 nei casi in cui il collegio deve provvedere con propria deliberazione, anche d'ufficio, riguardo a:

a) casi di informativa semplificata all'interessato previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

b) casi di informativa all'interessato che comporterebbe un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati o che si riveli impossibile;

c) verifiche preliminari per i trattamenti che presentano rischi specifici;

d) trattamenti consentiti per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo;

e) autorizzazioni al trattamento di dati sensibili o giudiziari;

f) altre autorizzazioni, anche relative al trasferimento di dati personali all'estero;

g) trattamenti oggetto di notificazione al Garante;

h) obblighi di comunicazione al Garante da parte di soggetti pubblici;

i) pareri previsti dalla legge;

j) ogni altro caso in cui, fuori dalle ipotesi di cui al Capo II del presente regolamento, è prevista l'adozione di un provvedimento del collegio.

Art. 18.

Quesiti e richieste di parere

1. Con riferimento al compito di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali e delle relative finalità, e subordinatamente alle linee di priorità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente può, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, fornire riscontro a quesiti, oppure a richieste di parere diverse da quelle per le quali provvede il collegio anche ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice, quando riguardano questioni di specifico interesse per la protezione dei dati personali o sono posti da interessati che versano in situazioni particolari meritevoli di adeguata considerazione.

2. L'ufficio relazioni con il pubblico, cui sono assegnati gli altri quesiti o richieste di parere cui in base a quanto previsto nel comma 1 non può essere fornita una risposta analitica, informa per quanto possibile i soggetti richiedenti di tale circostanza, o fornisce loro eventuali brevi informazioni anche su iniziative e provvedimenti già assunti dall'Autorità.

Art. 19.

Rapporto informativo sullo stato della trattazione degli affari

1. Il segretario generale cura per il collegio, con cadenza almeno bimestrale e avvalendosi del sistema informativo dell'Autorità, la predisposizione di un rapporto informativo sullo stato degli affari di cui ai capi II, III e IV trattati dalle unità organizzative, indicando le tipologie di determinazioni da esse adottate o in via di adozione nei casi individuati, nonché il relativo oggetto, anche avvalendosi di codici numerici.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Applicazione del regolamento a trattazioni in corso

1. Le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II si applicano anche alle segnalazioni e reclami in fase di esame, fuori dei casi di cui all'art. 21, commi 1 e 4. A tal fine, l'eventuale regolarizzazione di un reclamo ai sensi dell'art. 8, comma 2, può essere effettuata ai sensi della medesima disposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo art. 8, comma 2.

Art. 21.

Trattazione di affari pregressi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che dimostrano il loro attuale interesse possono presentare all'Autorità motivata richiesta di trattazione dei reclami e segnalazioni pervenuti entro il 30 aprile 2005.

2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le segnalazioni di cui si è già esaurito l'esame, o di cui l'Autorità ha già esaminato nel corso del 2006 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i quali l'Autorità è a conoscenza, anche a seguito di sua denuncia, che sui fatti oggetto di reclamo o segnalazione è in corso un procedimento penale.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Autorità provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato nel proprio sito Internet e trasmesso, altresì, all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In caso di mancata presentazione di un'idonea richiesta di trattazione ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, il reclamo o segnalazione è improcedibile.

Art. 22.

Modifica del regolamento n. 1/2000

1. Nell'art. 14, comma 3, del regolamento del Garante n. 1/2000 approvato con deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, sono soppresse le parole: «preliminare e».

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00066

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2007.

Regolamento n. 2/2007. Individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 66).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi;

Visto l'art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, se non è già stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile del procedimento;

Rilevato che diversi termini di procedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche in materia di contratti pubblici;

Visto l'art. 156, comma 3, lettera *a)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 154 del medesimo Codice;

Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;

Vista la ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Autorità, delle unità organizzative in cui è articolato l'ufficio del Garante e delle relative competenze;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

È adottato il regolamento n. 2/2007, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e di cui è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera *a)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 14 dicembre 2007

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (Articoli 2, comma 2, e 4 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 156 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato «Codice».

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la durata dei procedimenti amministrativi presso il Garante e individua le unità organizzative responsabili di tali procedimenti.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d'ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. Nella tabella A è riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge, nonché l'unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento; nella tabella B è individuato il termine entro il quale ciascun procedimento deve essere comunque concluso, nonché l'unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.

3. Per i procedimenti volti all'emanazione di regolamenti il termine e l'unità organizzativa competente sono individuati nei singoli casi.

4. Se non è altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già adottati si applica lo stesso termine previsto per il procedimento principale.

5. Eventuali altri procedimenti amministrativi avviati e non indicati nella tabella B si concludono nel termine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello di novanta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 4.

Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante

1. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio e per i procedimenti amministrativi relativi alle segnalazioni e ai reclami di cui all'art. 141, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Codice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento è avviato in conformità al regolamento del Garante n. 1/2007.

2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento amministrativo di competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, da parte del dipartimento o altra unità organizzativa competente.

Art. 5.

Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dal soggetto pubblico che procede.

Art. 6.

Sospensione del decorso dei termini

1. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi in cui sussiste per taluno un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.

2. Oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 12, comma 3, del regolamento n. 1/2007 per i casi complessi, o di accertamenti ispettivi o di riunione di procedimenti, il decorso dei termini è sospeso, altresì, in ogni caso in cui una fonte normativa prevede la sospensione del procedimento amministrativo o del termine per una decisione da parte dell'Autorità. La sospensione opera per il periodo di tempo espressamente previsto e il termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Il decorso dei termini è, inoltre, sospeso per il tempo in cui documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Il responsabile del procedimento amministrativo informa le parti interessate della data di inizio o di cessazione della sospensione.

Art. 7.

Attività istruttoria

1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se il richiedente è invitato dall'Autorità a fornire notizie, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti necessari, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

Art. 8.

Pareri obbligatori

1. Ove debba essere sentito obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo può procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento amministrativo cura la comunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non è computato ai fini del termine finale del procedimento e che non può essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Autorità procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Autorità, decorso inutilmente l'ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.

3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo art. 17 e partecipa alle parti interessate l'intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non è computato ai fini del termine finale del procedimento.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9.

Pareri facoltativi

1. Quando, in conformità alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio da parte del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne dà notizia alle parti interessate, riassumendone le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo è reso nel termine di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Autorità procede prescindendo dal parere, se questo non è reso nei termini suddetti.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.

Art. 10.

Fasi procedimentali presso altre autorità o amministrazioni

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 8 e 9, se nel corso del procedimento amministrativo talune fasi sono di competenza di altri soggetti pubblici, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le fasi stesse.

Art. 11.

Conclusione dei procedimenti

1. Nei casi di cui alla tabella A, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedimentali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento del collegio.

2. Nei casi di cui alla tabella B, i termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data in cui l'unità organizzativa competente conclude l'esame dell'affare. Quando il procedimento è definito con provvedimento del collegio, il termine per l'adozione del medesimo provvedimento è non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti in conformità all'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I termini indicati nella tabella B si osservano a decorrere dal 1° giugno 2008.

TABELLA *A*

RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI
DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

1) Termini previsti nel codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196):

Procedimento e normativa	Termine	Unità organizzativa competente
Autorizzazione al trattamento di dati sensibili o genetici - articoli 26, comma 2, 41 (76, 90, 107 e 110, comma 1)	Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente è invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Autorizzazione al trattamento di dati giudiziari - articoli 21, comma 1, 27 e 41	Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente è invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Esame di comunicazioni al Garante da parte di soggetti pubblici - art. 39 (articoli 19, comma 2, 55, 110, comma 1 e 175, comma 1)	Quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione del Garante	Dipartimento libertà pubbliche e sanità
Ricorso - articoli 145, 146, 147, 148, 149, 150 e 151	Sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Eventuale proroga per un periodo non superiore a ulteriori quaranta giorni se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti	Unità ricorsi
Parere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri - art. 154, commi 4 e 5	Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvi i termini più brevi previsti per legge. Ulteriori venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori in caso di interruzione del termine di quarantacinque giorni per esigenze istruttorie	Servizio relazioni istituzionali
Parere negli altri casi previsti dall'ordinamento - art. 154, comma 1, lettera *g)* e comma 5	Si applica il termine espressamente individuato dalla norma che prevede l'acquisizione del parere dell'Autorità. In mancanza di tale espressa previsione, quaranta cinque giorni dal ricevimento della richiesta e ulteriori venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori in caso di interruzione del termine di quarantacinque giorni per esigenze istruttorie	Servizio relazioni istituzionali

2) Termini previsti in altre disposizioni normative:

Procedimento e normativa	Termine	Unità organizzativa competente
Contestazione non immediata della violazione amministrativa - art. 14, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689	Novanta giorni dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o trecentosessanta giorni per la notificazione ai residenti all'estero	Dipartimento attività ispettive e sanzioni
Ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative - art. 166; art. 28, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689	Cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione	Dipartimento attività ispettive e sanzioni
Parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni	Dieci giorni dalla richiesta	Servizio relazioni istituzionali

TABELLA *B*

TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

1) Termini relativi a procedimenti individuati nel codice in materia di protezione dei dati personali:

Procedimento e normativa	Termine	Unità organizzativa competente
Modalità semplificate per l'informativa agli interessati - art. 13, comma 3	Novanta giorni	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Informativa agli interessati che comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionati o che si riveli impossibile - art. 13, comma 5, lettera *c)*	Novanta giorni	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Verifiche preliminari per i trattamenti che presentano rischi specifici - art. 17 (14, 55 e 91)	Centottanta giorni	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Individuazione delle attività che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico in relazione al trattamento di dati sensibili - art. 20, comma 3	Novanta giorni	Dipartimento libertà pubbliche e sanità
Individuazione dei trattamenti consentiti per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo - art. 24, comma 1, lettera *g)*	Centottanta giorni	Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Dipartimento realtà economiche e produttive
Individuazione dei trattamenti oggetto di notificazione al Garante - art. 37, comma 2	Centoventi giorni	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Dipartimento registro dei trattamenti Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Determinazione delle modalità di consultazione gratuita del registro dei trattamenti anche mediante convenzioni con soggetti pubblici - art. 37, comma 4	Novanta giorni	Dipartimento registro dei trattamenti

Procedimento e normativa	Termine	Unità organizzativa competente
Autorizzazioni generali - art. 40 (76, 90, 107 e 110)	Centottanta giorni	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Autorizzazione al trasferimento di dati personali all'estero - art. 44	Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente è invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Adozione del divieto di trasferimento di dati personali verso un Paese non appartenente all'Unione europea - art. 45	Centoventi giorni	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Autorizzazione ad indicare nella fatturazione numeri completi delle comunicazioni elettroniche - art. 124, comma 5	Centottanta giorni	Dipartimento comunicazioni e reti telematiche
Provvedimento in tema di elenchi di abbonati - art. 129, comma 1	Centottanta giorni	Dipartimento comunicazioni e reti telematiche
Provvedimento in materia di procedure di filtraggio o analoghe - art. 130, comma 6; art. 143, comma 1, lettera *b)*	Centottanta giorni	Dipartimento comunicazioni e reti telematiche
Reclamo - art. 143	Centottanta giorni dalla chiusura dell'istruttoria preliminare	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi Affari legali e di giustizia
Segnalazione - art. 144	Centottanta giorni dalla chiusura dell'istruttoria preliminare	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi Affari legali e di giustizia
Controllo avviato d'ufficio sulla liceità e correttezza dei trattamenti - art. 154, comma 1, lettera *a), c)* e *d)*; art. 143, comma 1	Centottanta giorni	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi Affari legali e di giustizia
Accertamenti sui trattamenti di dati personali in ambito giudiziario e da parte di forze di polizia, disciplinati nei titoli I e II della parte seconda del Codice (*) - art. 160	Centottanta giorni ovvero centoventi giorni in caso di segnalazione dell'interessato (**)	Componente del collegio, designato ai sensi dell'art. 160, comma 1, del Codice
Accertamenti sui trattamenti di dati personali per la difesa e la sicurezza dello Stato, disciplinati nel titolo III della parte seconda del Codice (*) - art. 160	Centottanta giorni ovvero centoventi giorni in caso di segnalazione dell'interessato	Componente del collegio, designato ai sensi dell'art. 160, comma 1, del Codice

(*) Nei casi in esame, il procedimento s'intende avviato con la designazione del componente del collegio.

(**) Gli accertamenti possono essere avviati anche sulla base di prime informazioni e notizie, acquisite nel termine previsto per le istruttorie preliminari (art. 14, comma 2, reg. del Garante n. 1/2007).

2) Termini relativi a procedimenti previsti nel regolamento del garante n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale:

Procedimento e normativa	Termine	Unità organizzativa competente
Dimissioni volontarie - art. 60	Trenta giorni; ulteriore periodo non superiore a trenta giorni qualora ricorrano gravi motivi di servizio	Dipartimento risorse umane
Cessazione a domanda per inabilità art. 61	Trenta giorni	Dipartimento risorse umane
Aspettativa per motivi personali, di famiglia, ovvero per incarichi istituzionali o presso privati - art. 17; art. 23-*bis* d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; eventuali altre disposizioni speciali di legge anche regionale	Sessanta giorni	Dipartimento risorse umane
Permessi o aspettativa per motivi di studio e dottorato - art. 18	Trenta giorni	Dipartimento risorse umane
Sospensione cautelare della retribuzione del dipendente - art. 10, comma 2	Trenta giorni	Dipartimento risorse umane
Determinazione del limite annuale di ore di lavoro straordinario - art. 14, comma 6	Novanta giorni	Dipartimento risorse umane
Procedimenti disciplinari: termine per riassumere il procedimento disciplinare sospeso in caso di procedimento penale termine per la sospensione cautelare dal servizio - articoli 24 e 26	Centottanta giorni dal termine del giudizio di primo grado Centoventi giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio	Dipartimento risorse umane
Assunzione del personale a tempo indeterminato o a contratto - articoli 7 e 52	Sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso o della selezione	Dipartimento risorse umane
Cessazione del rapporto di impiego (liquidazione delle competenze e del Tfr/comunicazione dei dati contributivi per il trattamento di pensione) - articoli 56, 58, 59	Novanta giorni	Dipartimento amministrazione e contabilità
Dispensa dal servizio - art. 62	Trenta giorni	Dipartimento risorse umane
Licenziamento - art. 63	Sessanta giorni	Dipartimento risorse umane
Procedure selettive interne - art. 5	Centottanta giorni	Dipartimento risorse umane
Determinazione del trattamento economico del personale fondamentale e accessorio - art. 27	Sessanta giorni	Dipartimento risorse umane
Inquadramenti o ricostruzioni di posizioni economiche in attuazione di accordi negoziali o di disposizioni regolamentari e corresponsione di eventuali conguagli e arretrati - articoli 7 e 27	Centoventi giorni	Dipartimento risorse umane
Permanenza in servizio oltre il limite di età - art. 59	Novanta giorni dalla ricezione dell'istanza	Dipartimento risorse umane
Comandi - art. 23	Sessanta giorni	Dipartimento risorse umane

08A00067

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 15 novembre 2007.

Revisione della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore delle telecomunicazioni. (Deliberazione n. 07/643).

LA COMMISSIONE

su proposta del commissario prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore;

Premesso:

1. che la legge n. 146 del 1990, all'art. 1, comma 1, individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di comunicazione e che all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della medesima legge viene richiamato il servizio delle telecomunicazioni;

2. che le aziende e gli enti che svolgono servizi di telecomunicazione assicurano in *outsourcing* il regolare funzionamento di altri soggetti che erogano servizi pubblici essenziali alla tutela di diritti della persona costituzionalmente tutelati (a mero titolo di esempio, ospedali, enti previdenziali, aziende di trasporto, Ministeri, banche, assicurazioni, enti erogatori di energia) e che, pertanto, la disciplina prevista deve tener conto anche dell'impatto che le astensioni dal lavoro nel settore telecomunicazioni possono avere su altri diritti della persona diversi dalla libertà di comunicazione;

3. che, fino ad oggi, a partire dal 12 settembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche nel settore delle telecomunicazioni è stata contenuta nella regolamentazione provvisoria dettata dalla Commissione di garanzia (delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002) in ragione del protrarsi dell'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo e dell'urgenza di integrare alla luce delle novità legislative e tecnologiche la disciplina al tempo vigente (per un'esaustiva disamina delle ragioni che hanno imposto l'adozione di una provvisoria regolamentazione si rinvia integralmente alla citata delibera n. 02/152);

4. che, in data 12 luglio 2005, l'ASSTEL e le Organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, informavano la Commissione di aver convenuto di confrontarsi al fine di raggiungere un'intesa che potesse sostituire la citata provvisoria regolamentazione;

5. che, in data 31 maggio 2006, le succitate Organizzazioni sindacali, trasmettevano alla Commissione il testo di una proposta (datata 10 ottobre 2005) per una nuova regolamentazione del diritto di sciopero nel settore delle telecomunicazioni, segnalando l'esigenza di adeguare la disciplina vigente alle caratteristiche proprie del settore alla luce dell'evoluzione tecnologica e di quella del mercato; le stesse segnalavano altresì di aver proposto alla controparte il testo già dall'ottobre 2005 ma che il negoziato, protrattosi fino al 15 maggio 2006, non aveva mostrato significativi progressi. Chiedevano, infine, alla Commissione di essere ascoltate e, stante l'indisponibilità della parte datoriale ad accogliere le richieste di modifica della disciplina e l'indifferibilità delle stesse, di provvedere ad una nuova regolamentazione che recepisse quanto contenuto nella proposta;

6. che, in data 5 giugno 2006, medesima richiesta di audizione proveniva da parte datoriale, al fine di illustrare la posizione delle aziende erogatrici del servizio;

7. che, in data 21 giugno 2006, la ASSTEL trasmetteva un documento nel quale riportava alcune riflessioni critiche sulla proposta di accordo delle Organizzazioni sindacali;

8. che, in data 12 luglio 2006, si teneva presso i locali della Commissione un'audizione delle parti, all'esito della quale tutti i soggetti coinvolti ribadivano le proprie rispettive posizioni e, dunque, l'impossibilità di addivenire ad un accordo;

9. che, in data 25 luglio 2006, su richiesta della Commissione, l'ASSTEL trasmetteva una nota tecnica sul funzionamento del *customer care* e sulle attività svolte in *outsourcing* per conto di altri soggetti istituzionali, unitamente ad una proposta di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore;

10. che, in data 31 ottobre 2006, le Organizzazioni sindacali, sollecitavano l'intervento della Commissione a procedere ad una revisione della provvisoria regolamentazione;

11. che, in data 3 novembre 2006, la Commissione, nel ribadire che eventuali iniziative di modifica della disciplina sarebbero state ritualmente portate a conoscenza delle parti, segnalava come nelle more, le parti fossero tenute alla puntuale osservanza della disciplina vigente;

12. che, in data 9 febbraio 2007, le Organizzazioni sindacali formulavano una nuova istanza di revisione della provvisoria regolamentazione, resasi indifferibile anche alla luce dell'incertezza diffusa sull'interpretazione di alcune regole vigenti, a causa di asserite illegittime condotte da parte delle aziende del settore;

13. che, in data 20 marzo 2007 è stata trasmessa alla parti, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, una proposta di regolamentazione provvisoria ad integrale sostituzione della provvisoria regolamentazione approvata con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 2002;

14. che, in data 20 marzo 2007 è stata, altresì, trasmessa la medesima proposta alle Associazioni degli utenti, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e che, nel termine fissato per il parere, sono pervenute solo le osservazioni dell'Adoc che ha espresso parere favorevole;

15. che, successivamente, in data 27 giugno 2007 si sono tenute presso i locali della Commissione alcune audizioni delle parti nel corso delle quali i rappresentanti delle aziende hanno manifestato la contrarietà ad una modifica della regolamentazione vigente, ritenendo immutato il quadro tecnologico e organizzativo esistente al tempo dell'adozione della provvisoria regolamentazione; i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali presenti, invece, hanno manifestato sostanziale apprezzamento per le modifiche proposte dalla Commissione;

16. che, con nota del 2 aprile 2007 (atto ricevuto in pari data), l'Organizzazione sindacale FIALTEL ha comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, esprimendo in sostanza un giudizio negativo, perché le modifiche introdotte non risolverebbero i problemi relativi all'esercizio del diritto di sciopero nel settore. In particolare, l'Organizzazione sindacale propone: di aggiungere un punto *e)* all'art. 1, dovendosi dunque escludere dall'ambito di applicazione della regolamentazione anche i reparti per i quali le aziende prevedono la chiusura collettiva per ferie (art. 1); di escludere l'erogazione di prestazioni indispensabili in caso di scioperi di durata inferiore alle 24 ore, di scioperi dello straordinario e della reperibilità; di ridurre al 10% del personale in servizio la consistenza numerica dei presidi in assenza di specifici accordi aziendali (art. 3); di prevedere l'obbligo della presenza di rappresentanti aziendali nelle procedure di conciliazione assistiti e non sostituiti dalle associazioni industriali (art. 4); di eliminare la distinzione tra rarefazione soggettiva e oggettiva, prevedendo un intervallo minimo di 2 giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e quella del successivo; di circoscrivere il bacino di pertinenza dell'utenza all'estensione territoriale dello sciopero (nazionale con nazionale etc.) in modo da non limitare gli scioperi nazionali per effetto della proclamazione di scioperi territoriali (art. 8); di prevedere modalità specifiche di informazione all'utenza e sanzioni in caso di violazioni (art. 11); di escludere dall'obbligo del preavviso l'adesione a scioperi già proclamati da altri sindacati;

17. che, con nota del 5 aprile 2007 (atto ricevuto in pari data), l'Organizzazione sindacale UGL ha comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, contestando l'eccessiva dilatazione dei tempi di intervallo (da 3 a 10 giorni) tra l'effettuazione di uno sciopero ed il successivo, proclamati da soggetti diversi (art. 8) e proponendo di definire, ai fini dell'ambito di applicazione della provvisoria regolamentazione, quali sono le attività operative e dunque indispensabili e quali invece non operative e dunque non indispensabili e di eliminare, dunque, la parola «esclusivamente» alle lettere *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 1;

18. che, con nota del 5 aprile 2007 (atto ricevuto in data 11 aprile 2007), l'Organizzazione sindacale SNATER ha comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, suggerendo, in particolare: di specificare che l'esclusione dall'ambito di applicazione riguarda i call center di carattere meramente commerciale (es. servizi 187, 191, e 119) e il «servizio informazioni» elenco abbonati, ormai liberalizzato (art. 1); di specificare all'art. 3 che la consistenza numerica dei contingenti di personale sia proporzionata alla durata dello sciopero; l'Organizzazione sindacale osserva, infine, che le procedure di raffreddamento menzionano solo l'azienda quale controparte datoriale ove, invece, gli scioperi del settore vedono come referente l'ASSTEL a cui le aziende hanno conferito mandato;

19. che, con nota del 10 aprile 2007 (atto ricevuto in data 13 aprile 2007), l'Organizzazione sindacale COBAS del lavoro privato ha comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, giudicandola ancora sproporzionata, pur apprezzando che la stessa colga alcuni degli eccessi della regolamentazione vigente. In particolare propone: di sostituire l'espressione «servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento» (comma 1, art. 1) con quella «servizi tecnici connessi alla salvaguardia e ripristino delle strutture fisiche di collegamento» (centrali, rete di trasporto e rete di accesso); di cancellare l'espressione «quando non sono direttamente strumentali ad attività finalizzate a garantire diritti della persona costituzionalmente tutelati» dalla lettera *a)*, comma 2, art. 1 (reparti non operativi) e aggiungere le parole «o in parte» alla lettera *b)* dopo la parola «esclusivamente»; di aggiungere l'aggettivo «tecnici» alla parola «reparti» nel punto *c)*; di aggiungere un punto c1) in forza del quale sono esclusi dall'ambito di applicazione «tutti i reparti di front end e back office che svolgono attività commerciale e amministrativa»; quanto alle prestazioni indispensabili (art. 2) di considerare prestazioni indispensabili solo le attività di tipo tecnico necessarie per il ripristino e la salvaguardia delle strutture fisiche di collegamento di cui all'art. 1, comma 1, escludendo le attività per la segnalazione/ripristino del guasto del singolo utente «residenziale» o «affari» se diverso da aziende o enti la cui attività rientri tra quelle previste nella legge 146 del 1990; di cancellare il punto *A)* dell'art. 4, relativo alla titolarità negoziale; di escludere l'obbligo di ripetizione delle procedure nel caso di scioperi nell'ambito della stessa vertenza o quantomeno prolungare il periodo a centottanta giorni (art. 5); di eliminare ogni previsione relativa a intervalli minimi, almeno nel caso di scioperi proclamati da soggetti sindacali diversi (art. 8); di eliminare la previsione di franchigie (art. 9); di eliminare il riferimento ad «altre forme di azioni di sciopero» che non possono essere soggette a limitazioni non potendo avere impatto su diritti della persona costituzionalmente garantiti (art. 12);

20. che, con nota del 6 luglio 2007 (atto ricevuto in pari data), le Organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL hanno comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, esprimendo un

sostanziale apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e alcune riserve per quanto attiene al fatto che si conferma il principio per cui si deve tener conto, nella disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore telecomunicazioni, anche dell'impatto che gli scioperi possono avere su diritti della persona costituzionalmente garantiti diversi dalla libertà di comunicazione. Ciò condurrebbe, ad avviso delle sopra citate Organizzazioni sindacali, ad un'eccessiva limitazione del diritto di sciopero nel settore. Si propone, pertanto: di sostituire il testo dell'art. 1, comma, 1, con il seguente «Le disposizioni di cui alla presente regolamentazione si applicano nei confronti di tutte le attività volte al godimento del diritto alla libertà di comunicazione svolte da imprese che erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.)»; di sopprimere le parole «quando non sono direttamente strumentali ad attività finalizzate a garantire diritti della persona costituzionalmente tutelati» dalla lettera *a)*, comma 2, art. 1 (reparti non operativi); di sopprimere le parole «fatti salvi i casi in cui siano indispensabili ai fini della procedura di riattivazione delle linee» dalla lettera *c)*, comma 2, art. 1; di sostituire, all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, l'espressione «il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati» con «il godimento del diritto alla comunicazione»; di sopprimere, all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, le parole «il servizio di customer care per ciò che attiene esclusivamente alle attività finalizzate a garantire la libertà di comunicazione» e «le informazioni di valenza sociale connesse al godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3»; quanto all'individuazione dei contingenti, di sostituire il testo dell'art. 3, comma 2 con il seguente «i contingenti minimi sono individuati dalla direzione aziendale e concordati con le Organizzazioni sindacali e le RR.SS.UU.» e al comma 3 dell'art. 3 la parola «potranno» con «dovranno»; per quanto attiene alle procedure di conciliazione (divieto di azioni unilaterali), propongono di sostituire, all'art. 4, lettera *B)*, l'espressione «le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza» con «le imprese sospenderanno, durante le medesime procedure, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza ed eviteranno di adottare comportamenti che diano luogo all'aggravamento del conflitto in corso o all'insorgenza di ulteriori situazioni di conflitto» e di sopprimere le parole «e in difetto di accordo di cui al punto *a)*» alla successiva lettera *D)*, punto *b)*; quanto all'intervallo minimo se ne propone la riduzione da due giorni ad un giorno nel caso di rarefazione soggettiva (art. 8, comma 1); propongono, inoltre, di abolire le franchigie (art. 9) di aggiungere un secondo comma all'art. 11 (informazione all'utenza) dal seguente contenuto «Le aziende devono inoltre, durante la durata dello sciopero provvedere ad informare gli utenti di quanto previsti all'art. 2, lettera *c)*. La mancata comunicazione agli utenti è considerata violazione degli obblighi derivanti dalla legge n. 146 del 1990 e dalla presente regolamentazione e può costituire motivo di sanzione come previsto all'art. 4, comma 4, della legge stessa»; propongono, infine, di sopprimere le parole «regolato all'art. 8) della presente regolamentazione, e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva» in relazione all'intervallo nel caso di astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario;

21. che, con nota del 2 agosto 2007 (atto pervenuto in data 8 agosto 2007) la ASSTEL ha comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, rilevando, in linea generale che mancherebbe ogni presupposto per una variazione dell'attuale regolamentazione, che la stessa andrebbe pertanto confermata, lasciando alle parti la titolarità della definizione della regolamentazione definitiva. In ogni caso, si osserva, prima di procedere ad una revisione della regolamentazione si dovrebbe promuovere un'indagine tecnica sul funzionamento del sistema, come già avvenuto nel 2002. Nel merito l'ASSTEL contesta analiticamente tutte le considerazioni svolte dalla Commissione nella delibera con cui si è formulata la proposta di modifica della provvisoria regolamentazione e in particolare che le posizioni delle parti siano inconciliabili, che siano intervenute *medio tempore* ulteriori modificazioni tecnologiche e organizzative nel settore, che gli scioperi fin qui effettuati nel periodo tra l'adozione della provvisoria regolamentazione e la proposta di modifica abbiano avuto uno scarso impatto sul godimento dei diritti della libertà di comunicazione.

Considerato:

che le posizioni delle parti appaiono inconciliabili e che, dunque, non sussistono, allo stato, i presupposti per un accordo collettivo che sostituisca la provvisoria regolamentazione attualmente vigente;

che, nel periodo trascorso dall'entrata in vigore della disciplina vigente, sono intervenute ulteriori modificazioni negli assetti organizzativi delle imprese esercenti il servizio di telecomunicazione, dovute sia alla progressiva automatizzazione del servizio sia al sensibile aumento del traffico telefonico non più gestito in regime di monopolio, che rendono necessarie modificazioni della disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, peraltro, l'esperienza maturata nel suddetto periodo ha evidenziato, in concreto, un ridotto impatto delle astensioni dal lavoro nel settore delle telecomunicazioni sui diritti della persona costituzionalmente tutelati;

che, in particolare, alcune aree di attività ricomprese nel settore non incidono o incidono marginalmente sul servizio pubblico essenziale;

che, tuttavia, permane la necessità di assicurare in ogni segmento del settore prestazioni indispensabili che garantiscano il contemperamento del diritto di sciopero con altri diritti della persona costituzionalmente tutelati

che dall'analisi delle osservazioni scritte, inviate alla Commissione, e delle argomentazioni espresse dalle parti durante le audizioni sono state tratte indicazioni utili che hanno consentito di formulare una proposta di revisione della provvisoria regolamentazione approvata con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002;

che le osservazioni trasmesse dalle parti in merito alla proposta e sinteticamente esposte nel premesso, sono state attentamente considerate dalla Commissione, la quale ha però ritenuto di confermare il contenuto della proposta di modifica in quanto ritenuto un buon punto di equilibrio tra le variegate esigenze rappresentate e ribadite dalle diverse Organizzazioni sindacali e dall'ASSTEL;

che, in particolare, non può accogliersi la richiesta proveniente dall'ASSTEL, finalizzata alla conferma dell'attuale regolamentazione in ragione delle considerazioni che precedono;

che le valutazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali rappresentative del settore sul testo della proposta, pur nella loro diversità, sono sostanzialmente positive (fatta eccezione per la FIALTEL che, tuttavia, a quanto pare di capire, ritiene ancora non sufficienti gli interventi pure considerati necessari);

che le ulteriori proposte di integrazione o modifica proposte dalle Organizzazioni sindacali non possono essere accolte in quanto potenzialmente idonee a limitare in modo eccessivo il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati o la libertà di iniziativa economica delle imprese erogatrici del servizio;

che, nel merito, si è ritenuto di dover limitare l'ambito d'applicazione della disciplina, precisando a tal fine anche le prestazioni indispensabili, oltre ad alcuni interventi, più circoscritti, in materia di intervallo minimo;

che, dunque, sono state riformulate le clausole della provvisoria regolamentazione relative:

a) all'ambito di applicazione della disciplina e alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero (articoli 1, 9 e 10 della provvisoria regolamentazione, ora articoli 1, 2 e 3 della proposta). Per quanto attiene all'ambito di applicazione della regolamentazione si è prevista l'esclusione dei reparti non operativi, quando non sono direttamente strumentali ad attività finalizzate a garantire diritti della persona costituzionalmente tutelati, dei reparti operativi che svolgano esclusivamente attività di promozione di offerte commerciali, dei i reparti che svolgono esclusivamente attività di back-office, fatti salvi i casi in cui siano indispensabili ai fini della procedura di riattivazione delle linee, dei reparti che svolgono esclusivamente attività tecniche finalizzate alla installazione e al collaudo di nuovi impianti, apparati o tecnologie (art. 1 proposta di revisione). Quanto alle prestazioni indispensabili, si è previsto che, nel caso di attività miste nell'ambito del customer care, saranno garantite, previo avviso all'utenza, le sole segnalazioni guasti e le informazioni di valenza sociale connesse al godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati (art. 2 proposta di revisione) e che in ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori al 30% del personale normalmente presente e delle prestazioni normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza;

b) alla disciplina dell'intervallo tra azioni di sciopero (articoli 6 e 12 della provvisoria regolamentazione, ora articoli 8 e 12 della proposta). Si è introdotta la distinzione tra rarefazione soggettiva e oggettiva con la riduzione a due giorni dell'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione da parte dello stesso soggetto sindacale del successivo, che incide sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza (rarefazione soggettiva). E con la previsione che tra l'effettuazione di uno sciopero e quella del successivo, proclamati da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo minimo di almeno dieci giorni (rarefazione oggettiva). A ciò va aggiunto, al fine di superare qualche problema di natura applicativa, che la segnalazione come illegittimo da parte della Commissione di uno sciopero in precedenza proclamato non incide sulla regola dell'intervallo minimo e dunque sulla necessità per il soggetto sindacale che intenda proclamare un nuovo sciopero che incida sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza di attendere due giorni, oltre il termine di preavviso. Telefonia mobile e telefonia fissa non sono, infine, considerati, ai fini dell'applicazione della regola dell'intervallo, come «stesso servizio finale». In tema di intervallo e astensioni dalle prestazioni straordinarie, la Commissione, estendendo alcune regole già applicate nel settore postale, ha aggiunto la previsione secondo cui la proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario. La regola di intervallo minimo non opera nel caso di scioperi concomitanti, il che si verifica quando lo sciopero, anche dello straordinario, proclamato successivamente, sempre nel rispetto del termine di preavviso, è attuato in un periodo coincidente o ricompreso in quello dello sciopero proclamato in precedenza. La regola di intervallo minimo non impedisce la proclamazione di uno sciopero delle prestazioni ordinarie da attuare in un periodo dì sciopero dello straordinario

proclamato da altra organizzazione, fermo restando l'obbligo di preavviso minimo e di intervallo minimo rispetto ad eventuale altro sciopero delle prestazioni ordinarie proclamato in precedenza.

Formula

ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente regolamentazione provvisoria per il settore telecomunicazioni ad integrale sostituzione della provvisoria regolamentazione adottata con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 2002:

«Art. 1.

Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente regolamentazione si applicano nei confronti di tutte le attività finalizzate alla tutela di diritti della persona costituzionalmente tutelati svolte da soggetti ed imprese che a qualunque titolo erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.).

Sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente regolamentazione:

a) i reparti non operativi, quando non sono direttamente strumentali ad attività finalizzate a garantire diritti della persona costituzionalmente tutelati;

b) i reparti operativi che svolgano esclusivamente attività di promozione di offerte commerciali;

c) i reparti che svolgono esclusivamente attività di back-office, fatti salvi i casi in cui siano indispensabili ai fini della procedura di riattivazione delle linee;

d) i reparti che svolgono esclusivamente attività tecniche finalizzate alla installazione e al collaudo di nuovi impianti, apparati o tecnologie.

Art. 2.

Prestazioni indispensabili

Durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 146 del 1990.

In particolare dovranno essere garantiti:

a) la continuità della normale erogazione dei servizi che assicurano collegamenti telematici e telefonici idonei a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;

b) la salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione e apparati di rete nonché il regolare ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettono il funzionamento delle linee telefoniche e trasmissione dati;

c) il servizio di *customer care* per ciò che attiene esclusivamente alle attività finalizzate a garantire la libertà di comunicazione. Nel caso di attività miste nell'ambito del *customer care*, saranno garantite, previo avviso all'utenza, le sole segnalazioni guasti e le informazioni di valenza sociale connesse al godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3;

d) per quel che riguarda il collegamento telefonico fino al punto di accesso dell'abbonato alla rete telefonica, dovrà essere assicurata la ricezione della segnalazione del guasto, o comunque di altro tipo di interruzione del servizio da parte dell'utente al fine di assicurarne tempestivamente la riparazione.

Art. 3.

Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato

Le prestazioni indispensabili di cui all'articolo precedente saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato normalmente sulla base del criterio della rotazione.

I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla direzione aziendale orientato ad un risultato negoziale con le organizzazioni sindacali.

In mancanza di un risultato negoziale o nell'ipotesi di rilevante dissenso da parte di più organizzazioni sindacali sulle modalità relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorità, competente a svolgere la procedura di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

In ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori al 30% del personale normalmente presente e delle prestazioni normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza.

Art. 4.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Ambito di applicazione.

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sot-

toscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

B) Divieto di azioni unilaterali.

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza.

C) Procedure di raffreddamento.

1. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto nazionale e del contratto aziendale sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti, ove applicabili, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

2. L'organizzazione sindacale che intende promuovere un'astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda, specificando per iscritto i motivi per cui intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle contenute nell'eventuale proclamazione dello sciopero. L'azienda, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta deve procedere alla formale convocazione.

3. Decorsi due giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

Se l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi tre giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

4. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione della Commissione ai sensi dell'art. 13, lettere *c)*, *d)*, *h)*, *i)*, ed *m)* della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

D) Tentativo di conciliazione.

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui alla lettera *C)* punti 1-3, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi:

a) in sede negoziale di livello superiore, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

b) in alternativa e in difetto di accordo di cui al punto *(a)* nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000; il tentativo di conciliazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.

Art. 5.

Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento non devono essere ripetute, salvo che siano trascorsi più di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

Art. 6.

Preavviso e requisiti della proclamazione

La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero e deve essere comunicata alla direzione aziendale interessata almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dello sciopero stesso con l'indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell'estensione territoriale dello stesso.

Art. 7.

Durata

Il primo sciopero di ogni vertenza non può superare la durata di 24 ore.

L'astensione successiva alla prima e relativa alla stessa vertenza non può superare la durata di 48 ore.

Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.

In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l'orario di inizio e l'orario finale di ciascun turno di servizio ovvero la relativa collocazione nel turno.

L'azione di sciopero costituita da una o due ore per turno potrà essere proclamata di volta in volta per un massimo di trenta giorni consecutivi.

Art. 8.

Intervallo tra azioni di sciopero

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno due giorni.

Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione del successivo, proclamati da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo minimo di almeno dieci giorni.

La segnalazione come illegittimo da parte della Commissione di uno sciopero in precedenza proclamato non incide sulla regola dell'intervallo minimo e dunque sulla necessità per il soggetto sindacale che intenda proclamare un nuovo sciopero che incida sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza di attendere due giorni, oltre il termine di preavviso.

Telefonia mobile e telefonia fissa non sono considerati, ai fini dell'applicazione della regola dell'intervallo, come «stesso servizio finale».

Art. 9.

Franchigie

È esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni:

a) dal 23 dicembre al 3 gennaio;

b) il giorno che precede e segue la Pasqua;

c) i tre giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;

d) i due giorni precedenti, quelli seguenti e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale;

e) nei periodi concomitanti con manifestazioni di rilevante importanza nazionale ed internazionale.

Art. 10.

Sospensione o revoca

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.

Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile.

Art. 11.

Informazione all'utenza

Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti.

Art. 12.

Altre forme di azione di sciopero

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti;

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare, dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore a trenta giorni consecutivi per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 8) della presente regolamentazione, e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.

La regola di intervallo minimo non opera nel caso di scioperi concomitanti, il che si verifica quando lo sciopero, anche dello straordinario, proclamato successivamente, sempre nel rispetto del termine di preavviso, è attuato in un periodo coincidente o ricompreso in quello dello sciopero proclamato in precedenza.

La regola di intervallo minimo non impedisce la proclamazione di uno sciopero delle prestazioni ordinarie da attuare in un periodo di sciopero dello straordinario proclamato da altra organizzazione, fermo restando l'obbligo di preavviso minimo e di intervallo minimo rispetto ad eventuale altro sciopero delle prestazioni ordinarie proclamato in precedenza.

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.».

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, alle organizzazioni sindacali

SLC CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL, UILCOM UIL, CISAL Comunicazione, UGL Comunicazione, SNATER Telecomunicazioni, FIALTEL, FLM UNITI CUB, COBAS TLC, CGIL, CISL, UIL, FIOM, FIM e UILM, nonché alla Confindustria, all'Unione Industriali di Roma, alla Assotelecomunicazioni ed alle aziende Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Blu S.p.a., Vodafone S.p.a., Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a., H3G S.p.a.

Dispone

la pubblicazione della presente della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: MARTONE

07A10839

CIRCOLARI

BANCA D'ITALIA

CIRCOLARE 27 dicembre 2006, n. **263.**

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. (1° aggiornamento).

AI CAPI DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

L'eliminazione di alcuni controlli preventivi di vigilanza valorizza l'autonomia e la responsabilità degli intermediari nell'applicazione dei criteri e requisiti stabiliti, in via generale, al fine di assicurare l'adeguatezza patrimoniale, l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, la conformità alle disposizioni di vigilanza e alle altre norme applicabili.

Nell'ambito dell'opera di semplificazione della disciplina di vigilanza avviata ai predetti fini, con il presente aggiornamento del fascicolo recante le disposizioni prudenziali si mira a ridurre i provvedimenti di natura autorizzativa, in modo da contenere gli oneri sui soggetti vigilati, salvaguardando l'efficienza e l'efficacia dell'azione di vigilanza.

Gli interventi disposti consistono in particolare:

a) nell'eliminazione di procedimenti di tipo autorizzativo previsti dalla disciplina in materia di:

patrimonio di vigilanza (titolo I, capitolo 2):

1) autorizzazione alla copertura dei rischi di mercato con prestiti subordinati di terzo livello (sezione II, par. 1.5);

2) autorizzazione alla computabilità nel patrimonio di base degli strumenti innovativi di capitale (sezione II, par. 3, e sezione III, par. 1.2);

3) autorizzazione alla computabilità nel patrimonio supplementare degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate (sezione II, par. 4.4);

rischi di mercato (titolo II, capitolo 4):

4) autorizzazione all'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria ai fini della valutazione del rischio generico su titoli di debito (parte seconda, sezione II, par. 2.1);

5) autorizzazione all'esonero dalla applicazione del requisito patrimoniale sul rischio di posizione specifico per contratti derivati su indici di borsa ampiamente diversificati e negoziati in mercati regolamentati (parte seconda, sezione II, par. 3.2);

6) autorizzazione alla modifica della combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (parte terza, sezione IV, par. 3);

concentrazione dei rischi (titolo V, capitolo 1):

7) autorizzazione all'esonero dai limiti generali dei rapporti della banca italiana con la banca estera controllante avente sede in paesi extracomunitari e con le società da questa controllate (sezione II, par. 3).

b) nell'esonero in via generale da determinate regole prudenziali delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei paesi del gruppo dei dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia (titolo I, capitolo 1, parte seconda, sezione II, par. 3).

L'abrogazione di procedimenti amministrativi disposta con il presente aggiornamento entra in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto anche per i procedimenti pendenti a tale data.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Governatore: DRAGHI

AVVERTENZA:

«La nuova versione della Circolare - contenente gli interventi di modifica (evidenziati in un apposito elenco) e le conseguenti variazioni tipografiche (numerazione delle pagine e delle note) - è disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (sezione "Vigilanza", sottosezioni "Vigilanza sulle banche", "Normativa", "Disposizioni di vigilanza")».

07A10912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Avvertenza

Con la presente *Gazzetta* si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati nella *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2006.

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007.

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007.

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007.

ELENCO N. 14

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. AGRIGENTO	06.12.2006 N. 306	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione aliquota per l'anno 2007
2. AGRIGENTO	28.02.2007 N. 27	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
3. ANCONA	19.12.2006 N. 719	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007
		TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
		ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura di € 0,0108456 per kwh
4. AREZZO	30.11.2006 N. 766	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2007
5. AREZZO	19.12.2006 N. 813	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007
6. AREZZO	19.12.2006 N. 814	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2007
7. ASCOLI PICENO	05.02.2007 N. 27	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione tariffa per l'anno 2007: aumento al 30% solo per i veicoli oltre i 53 kw
8. BELLUNO	12.12.2006 N. 472	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007
9. BELLUNO	12.12.2006 N. 473	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2007
10. BELLUNO	12.12.2006 N. 474	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2007 al 20%
11. BERGAMO	15.03.2007 N. 103	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Aumento aliquota per l'anno 2007 nella misura di € 0,01136 per ogni kwh
12. CHIETI	23.11.2006 N. 478	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2007 al 20%
13. CHIETI	23.11.2006 N. 479	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 al 1,01%
14. MACERATA	23.01.2007 N. 27	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffa per l'anno 2007

			IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura di € 0,01136 per kwh
15.	MESSINA	16.10.2007 N. 272	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura del 5%
16.	MESSINA	16.10.2007 N. 273	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,011362 per kwh
17.	RAVENNA	10.07.2007 N. 66	REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE PROVINCIALI: - Approvazione regolamento

07A10875

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Isoflurane».

Provvedimento n. 306 del 30 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ISOFLURANE.

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103120010.

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103120022.

Titolare: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta - sostituzione produttore principio attivo/prodotto finito. Si autorizza la sostituzione del produttore del principio attivo/prodotto finito da Rhodia UK Limited Bristol (UK) a Nicholas Piramal India Limite& Digwa (India).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 307 del 30 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ISOFLURANE.

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103120010.

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103120022.

Titolare A.I.C: Merial italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 7b3 - sostituzione sito produzione per processo produttivo del prodotto finito e sito di imballaggio.

Variazione consequenziale tipo IA, n. 7a imballaggio secondario.

Si autorizza il sito di seguito indicato, per il confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Nicolas Piramal India Limited - Digwal, India

oltre al sito già autorizzato.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10918-07A10920

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Halothane»

Provvedimento n. 308 del 30 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario HALOTHANE.

Confezioni: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102350016.

Titolare A.I.C: Merial italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta - sostituzione produttore principio attivo/prodotto finito. Si autorizza la sostituzione del produttore del principio attivo/prodotto finito:

da Rhodia UK Limited - Bristol (UK);

a Nicholas Piramal India Limited - Digwa (India).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10919-07A10921

Provvedimento n. 309 del 30 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario HALOTHANE.

Confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102350016.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 7b3 sostituzione sito produzione per processo produttivo del prodotto finito e sito di imballaggio.

Variazione consequenziale tipo IA, n. 7a imballaggio secondario.

Si autorizza il sito di seguito indicato, per il confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Nicolas Piramal India Limited - Digwal, India

in sostituzione del sito attualmente autorizzato.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tryplase»

Provvedimento n. 310 dell'11 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario TRYPLASE, nella confezione: contenitore da 100 capsule - A.I.C. n. 102265016.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Variazione tipo IB: sostituzione del sito di produzione responsabile del processo di granulazione, del riempimento delle capsule e del confezionamento del prodotto finito;

Variazione tipo IA: sostituzione del sito responsabile del controllo di qualità e del rilascio dei lotti del prodotto finito.

È autorizzato il trasferimento del sito di produzione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) a:

officina Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG - Uetersen (Germania) per le fasi del processo di produzione riguardanti la granulazione ed il controllo dei lotti. Il suddetto trasferimento comporta la modifica consequenziale (modifica conciata di tipo IB) del processo produttivo da granulazione ad umido a granulazione a secco;

officina Laboratoria Wolfs - Zwijndrecht (Belgio), per le fasi del processo di produzione riguardanti il riempimento delle capsule e il confezionamento.

officina Intervet International GmbH - Unterschleißheim (Germania) per la fase del processo di produzione riguardante il rilascio dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prazil N orale».

Provvedimento n. 311 dell'11 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario PRAZIL N ORALE, nelle confezioni:

flacone in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 101305062;

flacone in vetro da 5000 ml - A.I.C. n. 101305086;

flacone in polietilene da 1000 ml - A.I.C. n. 101305098;

flacone in polietilene da 5000 ml - A.I.C. n. 101305100.

Titolare A.I.C.: Merial italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione tipo I: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Filozoo S.r.l., via del Commercio nn. 28/30 - Carpi (Modena) responsabile di tutto il processo produttivo del prodotto finito ad eccezione del rilascio dei lotti, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10923

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal Comitato Promotore per la registrazione della IGP «Fagioli di Rotonda e della DOP Melanzana Rossa di Rotonda» con sede c/o comune di Rotonda, via Roma, 56 - 85048 Rotonda (PZ), acquisito anche il parere della regione Basilicata, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute,

la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (DOP) « Fagioli Bianchi di Rotonda» è riservata ai baccelli cerosi e ai semi secchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» si ottiene con gli ecotipi Fagiolo Bianco e Tondino o Poverello Bianco riconducibili alla specie Phaseolus Vulgaris. L.

I «Fagioli Bianchi di Rotonda» all'atto dell'immissione al consumo come baccello ceroso devono avere le seguenti caratteristiche:

baccello: lunghezza fino a massimo di cm 20, larghezza fino a un massimo di mm 20;

colore bianco tendente al giallo chiaro o all'avorio;

baccello ceroso di aspetto fresco, sano e turgido;

pulito, praticamente esente da sostanze estranee visibili;

privo di odore e/o sapore estranei;

privo di umidità esterna anormale;

I «Fagioli Bianchi di Rotonda» all'atto dell'immissione al consumo come granella secca devono avere le seguenti caratteristiche:

seme: lunghezza fino a un massimo di mm 18, larghezza fino a un massimo di mm 15;

assenza di venature;

colore bianco;

media brillantezza;

forma cubica o tonda;

peso di 100 semi: fino a un massimo di gr 90;

granella pulita, praticamente esente da sostanze estranee visibili;

granella priva di odore e/o sapore estranei;

granella priva di umidità esterna anormale;

Può ottenere il riconoscimento «Fagioli Bianchi di Rotonda» (DOP) solo il prodotto appartenente alle categorie Extra e Prima.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e condizionamento della D.O.P. «Fagioli Bianchi di Rotonda» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Potenza: Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La tecnica di produzione del prodotto è la seguente:

Preparazione del terreno. Le operazioni colturali devono prevedere aratura ad una profondità di circa 30-35 cm precedente l'impianto. Seguiranno poi le operazioni di preparazione del letto di semina.

Semina. Si esegue dal 20 aprile al 10 luglio di ogni anno.

Sesto. I sesti e le distanze di semina, devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, con un investimento massimo per ettaro di 110.000 piantine.

Modalità di semina. La semina viene effettuata a mano o con seminatrice ad una profondità di 3-5 cm a fila continua o a postarella.

Seme. Il seme utilizzato per la riproduzione deve provenire dai campi ricadenti nei comuni di cui all'art. 3 con una quantità non superiore a 100 kg per ettaro.

Tutori. Per il sostegno dei fagioli vengono utilizzati tutori di legno e rete.

Irrigazione. Devono essere utilizzati i seguenti metodi di irrigazione: a scorrimento, a goccia e microirrigazione.

Concimazione. Nel caso di concimazione si utilizza sostanza organica, letame maturo, oppure si fa ricorso ad altra sostanza organica composta o alla pratica del sovescio. Il livello di concimazione minerale non deve superare le seguenti unità fertilizzanti per ettaro:

U.F. 130 azoto;

U.F. 100 fosforo;

U.F. 120 potassio;

Difesa. Nel rispetto sia della tecnica di coltivazione tradizionale che di quelle a basso impatto ambientale sono consentiti per i trattamenti fitosanitari tutti i principi attivi ammessi nella coltivazione integrata delle colture agrarie. Non è ammesso l'utilizzo del diserbo.

Raccolta. La raccolta va eseguita manualmente ed i fagioli vengono riposti in contenitori di legno o di plastica. La raccolta della produzione cerosa inizia dal 1º agosto di ogni anno e termina entro il 30 ottobre. La produzione massima è di 13 tonnellate ad ettaro.

La raccolta della produzione secca inizia dal 15 settembre e termina entro il 30 novembre. La produzione massima è di 2,5 tonnellate ad ettaro.

Tutte le fasi della produzione fino al confezionamento, sono effettuate all'interno del territorio di cui all'art. 3 per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano pregiudicare la colorazione del baccello molto delicato e produrre lesioni e schiacciamenti del baccello e della granella caratterizzata, quest'ultima, da un tegumento molto sottile e soprattutto provocare l'insorgenza di muffe che altererebbero irrimediabilmente le qualità organolettiche del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche principali dei «Fagioli Bianchi di Rotonda» che tanto li differenziano dallo standard qualitativo sono l'elevato contenuto proteico della granella che raggiunge la percentuale del 27% sulla sostanza secca; la bassa percentuale del tegumento rispetto al peso totale (evidenziato dal lavoro svolto dal CNR di Bari e pubbli-

cato su: «Gli agro-ecotipi di fagioli della Basilicata») caratteristica molto apprezzata dai consumatori perché riduce drasticamente i tempi di cottura che se fossero lunghi altererebbero la sua gradevolezza; ed infine il colore privo di striature. Queste caratteristiche sono esaltate dalle particolari condizioni climatiche della zona che hanno favorito la diffusione di questo prodotto. I terreni su cui vengono coltivati i Fagioli Bianchi di Rotonda sono situati in una immensa valle, il cui bacino è di origine lacustre e risale al periodo dell'Era quaternaria. Sono terreni di origine alluvionale, sabbiosi e limo argillosi, freschi profondi e fertili con una buona ritenzione idrica. Il clima è sostanzialmente dolce e le piogge sono abbondanti nel periodo che va da ottobre a maggio. È questo particolare microclima che favorisce la coltivazione dei «Fagioli Bianchi di Rotonda» conferendo loro caratteristiche organolettiche di alta qualità, come, d'altra parte veniva già affermato nel 1875 in una pubblicazione dell'agronomo Tenore: «........ la mitezza del clima, la posizione de' terreni, e la loro buona qualità offrono i fattori più sicuri della produzione, la quale perciò e svariata, ... ». I «Fagioli Bianchi di Rotonda» si caratterizzano anche per i loro marcatori molecolari rispetto agli altri ecotipi e cultivar similari coltivati.

Persino Giuseppe Garibaldi fu un grande estimatore dei fagioli bianchi di Rotonda. L'«Eco di Basilicata Calabria Campania» riporta che il 2 settembre 1860, di ritorno dalla Sicilia, si fermò a Rotonda per dormire e mangiare; gustò i fagioli bianchi, ne rimase così piacevolmente colpito che decise di portarsene una piccola quantità da seminare poi nella sua Caprera.

I «Fagioli Bianchi di Rotonda» rappresentano in questa area del Pollino una fondamentale espressione della storia e della gastronomia locale. Nel corso degli anni si sono tramandate ricette di saporitissimi piatti tipici che li vedono protagonisti quali: «Scarole e faglioli bianchi», «Cavoli e fagioli bianchi» «Patate e fagioli Minesta impastata», «Fagioli e scorza (cotica di maiale») «Lagane e fagioli (pasta fatta in casa). Oggi questi piatti pur venendo consumati ancora in famiglia, vengono proposti nei ristoranti, negli agriturismi e durante le sagre tra cui quella annuale «Sagra del Fagiolo Bianco di Rotonda» giunta alla ventesima edizione che continua a richiamare migliaia di persone a Rotonda nel Parco Nazionale del Pollino e che meglio testimonia il forte legame che esiste tra questo prodotto ed il territorio in cui è coltivato.

I «Fagioli Bianchi di Rotonda» si sono così affermati su tutte le tavole ed in particolare nel mondo della ristorazione locale e regionale di qualità e la loro notorietà trova ampia conferma nella loro presenza in diversi programmi televisivi, su riviste specializzate e libri di cucina. Nel 2004 i Fagioli Bianchi di Rotonda sono stati inseriti nell'elenco dei prodotti tradizionali della regione Basilicata.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

L'immissione al consumo della DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

Il prodotto fresco deve essere posto in vendita nelle seguenti confezioni sigillate:

retine del peso fino a un massimo di 10. Kg;

cassette del peso fino a un massimo di Kg 15.

Il prodotto secco deve essere posto in vendita nelle seguenti confezioni sigillate:

scatole di cartone, sacchi di yuta o altro materiale riciclabile del peso fino ad un massimo di kg.5.

Sulle etichette apposte sulle confezioni devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

Fagioli Bianchi di Rotonda e «denominazione d'origine protetta» o il suo acronimo DOP con caratteri superiori a quelli usati per le altre indicazioni;

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti;

il logo.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione d'origine protetta.

Il logo è di forma ellittica schiacciata lungo l'asse minore destro, raffigurante un chicco di fagiolo con contorno di colore «verde oliva» e contorno interno concentrico di colore bianco ed ombreggiatura esterna. Il riempimento interno è di colore «verde oliva pallido» e presenta una sfumatura bianca.

In prossimità del fuoco posizionato sull'asse minore destro, è riportata una piccola forma convessa di colore «verde oliva»..

All'interno del fagiolo, disposta su quattro righe, è riportata la dicitura «D.O.P. Denominazione di origine protetta» con carattere font type «Arrus Bt» di colore «verde oliva».

L'acronimo «D.O.P.» presenta un doppio contorno esterno, esteso al lato destro, di colore «verde oliva scuro».

Sotto la scritta è riportato lo stemma del comune di Rotonda, rappresentato da una torre merlata di colore «verde oliva pallido» con sfumature «verde oliva», con finestra e portone posizionati sull'asse centrale di colore «verde oliva».

La torre è poggiata su 3 triangoli isosceli raffiguranti tre monti di colore «verde oliva».

All'interno del triangolo centrale, con inclinazione parallela al lato dx, è riportata una forma allungata ed ondulata di colore «verde oliva pallido»; raffigurante un corso d'acqua.

Nella parte sottostante è inserita una forma geometrica raffigurante un settore circolare con ampiezza di 180° e colore «verde oliva» con cornice interna di colore bianco, riportante lungo l'asse centrale la dicitura «Fagioli Bianchi di Rotonda» carattere font type «Arrus Bt» di colore «verde oliva».

Indici colorimetrici:

Bordo: Color verde oliva Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;

Forma ellittica: colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 con gradiente sfumato bianco verso l'asse centrale;

Forma settore circolare: colore verde oliva CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;

Dicitura D.O.P. Denominazione di origine protetta: caratteri «Arrus Bt» di colore verde oliva, Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 su fondo verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;

Dicitura Fagioli di Rotonda: caratteri «Arrus Bt» di colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 su fondo verde oliva Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;

Stemma:

Torre colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 con ombra esterna e gradiente colore verde oliva Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;

Montagne: colore verde oliva, Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;

Fiume: colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60.
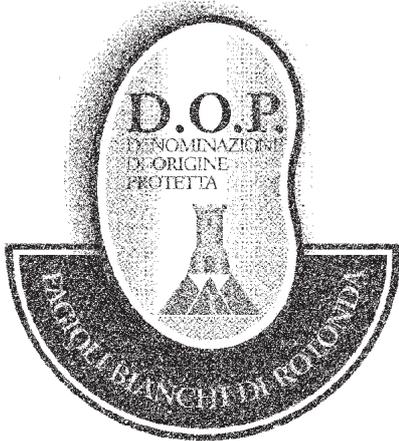
Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. «Fagioli Bianchi di Rotonda» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n. 510/06.

07A11017

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fichi di Cosenza»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Fichi di Cosenza» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dall'Associazione «Fichi di Cosenza» con sede in via Magna Grecia c/o G.A.L. Valle del Crati - 87010 Torano Scalo (Cosenza), acquisito anche il parere della regione Calabria, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Fichi di Cosenza» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Fichi di Cosenza» designa esclusivamente i frutti essiccati di fico domestico «Ficus carica sativa» (domestica L.), appartenenti alla varietà Dottato (Ottato) aventi le seguenti caratteristiche:

2.1 nel prodotto fresco:

buccia chiara non coriacea e priva di macchie, completi di peduncolo, acheni piccoli, polpa non succosa e consistente.

2.2 nel prodotto essiccato:

2.2.1 Caratteristiche fisiche:

a seconda della pezzatura i fichi sono selezionati in:

grandi: 55/65 frutti per 1 kg;

medi: 66/85 frutti per 1 kg;

piccoli: oltre 85 frutti per 1 kg.

2.2.2 Caratteristiche chimiche:

umidità: 20-40%, per tutte le tipologie di lavorazione, escluso il Pallone (Palluni).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dei «Fichi di Cosenza» è rappresentata dal territorio della provincia di Cosenza compreso tra l'area montuosa del Pollino e l'area dell'Altopiano Silano.

Più precisamente, la zona interessata è delimitata ad ovest dalla linea di costa tirrenica che va dalla foce del fiume Noce in prossimità del confine regionale (Calabria-Basilicata) fino ad arrivare alla foce del fiume Savuto che segna il confine della provincia di Cosenza con la provincia di Catanzaro. Il confine nord è delimitato inizialmente dallo stesso fiume Noce nel tratto che va dalla foce all'intersezione con la SS 18, il cui percorso continua a segnare il limite nord fino all'intersezione con la SP Scalea-Tortora, nella località Anzo dell'Elce del comune di San Nicola Arcella. Da qui prosegue sulla stessa SP Scalea-Tortora fino all'intersezione con la strada locale congiungente la SP suddetta con la SP ex SS 504. Proseguendo lungo quest'ultima, attraverso i comuni di Santa Domenica di Talao e di Papasidero, arriva fino all'intersezione con la SS 19 nel comune di Mormanno e da qui, lungo il percorso della SS 19 attraversando il comune di Morano Calabro, arriva all'intersezione con la SP circonvallazione

Castrovillari. Da questo punto percorrendo la strada locale che attraversando le località Rotondello e Cozzo della Paglia va ad intersecare il percorso della A3 nei pressi della località Conca del Re del comune di Castrovillari. Da qui prosegue lungo l'autostrada A3 in direzione Cosenza fino al centro abitato di Frascineto da cui si immette sulla SP SS 105 innesto SS 534 - SS 92 che percorre fino ad fino ad intersecare la SP ex SS 92, subito dopo il centro abitato di Francavilla Marittima, attraversando il comune di Civita. Proseguendo lungo quest'ultima SP ex SS 92 arriva alla località Cappella, in prossimità del centro urbano di Cerchiara di Calabria; da qui prosegue prima lungo la strada extra urbana che attraversa la contrada Santagada e il Torrente Satanasso, e poi seguendo l'affluente di quest'ultimo, e che delimita anche il confine tra i Comuni di Villapiana e Plataci, fino ad incrociare la SP Torre di Cerchiara-Villapiana-Plataci nei pressi del Timpone San Pietro. Da qui il limite nord dell'area segue il percorso di quest'ultima SP, in direzione Plataci, arrivando al torrente Canale Grande che quindi percorre fino alla Fiumara Saraceno. Seguendo poi il percorso della fiumara e a seguire del suo affluente, nella località B. Manca, arriva all'intersezione con la SP SS 106 Albidona-Alessandria; da qui segue il dapprima il percorso della stessa SP SS 106 attraverso il centro abitato di Albidona, e poi il collegamento stradale che attraversa le località «Bosco Mezzana», «Masseria Chidichimo» e Panebello fino al punto di intersezione dei confini tra i comuni di Albidona, Castroregio ed Amendolara. Da questo punto l'area è delimitata prima dalla strada interpoderale che attraversa Valle Turrisi fino ad arrivare all'intersezione tra i torrenti Fosso di Placa e Fosso di Frascineta che si immettono nel torrente Straface. Il limite è poi segnato dal percorso di quest'ultimo torrente Straface e poi della strada congiungente lo stesso torrente con la SP SS 481 VS nei pressi della località Pietra Stoppa. Da qui il limite dell'area prosegue lungo la SP SS 481 VS fino all'intersezione con la SS 481 e proseguendo su quest'ultima arriva alla SP Bivio Montegiordano-Oriolo; e percorrendo quest'ultima e poi la SP Scalo Rocca Imp. - Nocara - B. Oriolo, che rappresenta dunque il tratto finale del confine nord dell'area di riferimento, arriva sulla costa ionica in corrispondenza di Rocca Imperiale scalo.

Il limite est dell'area scende, in direzione sud, a partire da Rocca Imperiale scalo lungo la costa ionica fino ad arrivare al confine tra il comune di Cariati, in provincia di Cosenza, ed il comune di Crucoli in provincia di Crotone.

Per quanto concerne il lato sud dell'area di riferimento, partendo dall'estremo sulla costa ionica fino a raggiungere l'altro estremo sulla costa tirrenica, il limite è definito come segue.

Dalla costa ionica il limite territoriale in direzione ovest segue il percorso del fiume Nicà, a partire dalla sua foce, fino all'abitato di Campana attraversando i territori di Terravecchia e Scala Coeli. Dal centro abitato di Campana il limite segue lungo il percorso della SS 108 T, quindi della SP ex SS 282 e poi della SP Caloveto-Bocchigliero, sulla quale prosegue, attraversando il comune di Pietrapaola, le località di Monte Colonina e Valle del Ceraso nel comune di Caloveto, il centro abitato di Caloveto fino ad arrivare all'incrocio con la SS 531. A questo punto seguendo quest'ultima SS 531 arriva al centro abitato di Cropalati in corrispondenza dell'incrocio con la SS 177 e percorrendo la stessa SS 177 in direzione Paludi, attraverso il centro abitato di Paludi, le località La Forestella, Cozzo del Casale e Ginestrita nello stesso comune, nonché la località di Santa Maria delle Grazie nel comune di Rossano e lo stesso centro abitato di Rossano, arriva all'innesto della SS 177 con la strada che attraversa Contrada Armena e Petraro. Procedendo su quest'ultima strada e poi sulle SP148 e SS 106 attraversa l'abitato di Corigliano Calabro arrivando all'innesto con la SP Acri-S.Giacomo-Corigliano, il cui percorso continua a segnare il limite sud dell'area fino all'intersezione con la SP Acri-San Demetrio Corone in località Salici di Acri. Proseguendo su quest'ultima SP, e attraverso anche il collegamento stradale che passa per le località «S. Angelo», «Munnata» e «San Benedetto» fino al Vallone di Gioia, e poi lungo la SS 660 arriva in prossimità del centro urbano di Acri, da cui prosegue sulla SP 23 fino alla località Serricella. Da qui il limite segue il percorso della SP 228 e poi quello del collegamento stradale che unisce la SP 228 alla SP ex SS 559 nel comune di Luzzi. Da qui il limite sud est - sud prosegue lungo la SP ex SS 559, arriva alla località «Timparello» (chiesa dell'Assunta) da cui prosegue lungo la strada che porta all'innesto con la SP 266 in località Serra Femmina Morta. Seguendo la SP 266 lungo il confine comunale tra Luzzi e Rose fino alla località Querceto, e poi il collegamento stradale che attraversa la località Querceto-Acqua della Pietra, giunge all'innesto con la SP ex SS 279 in località Cupone. A questo punto il limite è segnato prima dal percorso della SP ex SS 279 fino alla località Stio, e poi dalla strada locale Stio-Foresta fino a raggiungere il fiume Arente. Seguendo il percorso del fiume verso la valle, percorso che segna anche il confine tra i comuni di Rose e San Pietro in Guarano, arriva al confine comunale tra Rose e Castiglione Cosentino; da qui il limite sud dell'area segue dapprima la strada interpoderale attraverso la località Qualata fino all'innesto con la SP 014, proseguendo quindi sulla stessa SP 014 fino all'innesto con la SP Castiglione-San Pietro in Guarano-Pianette e poi su quest'ultima fino all'incrocio con la SP Altavilla-Ponte Mulino nel comune di Lappano; da qui prosegue sulla SP Lappano fino all'intersezione con la SP SS 107 Rovito-Scalo Rovito direzione Flavetto, oltrepassando il centro abitato di Flavetto e poi il centro abitato di Rovito, dopo il quale prosegue lungo la stessa SP SS 107 Rovito-Scalo Rovito in direzione nord giungendo all'intersezione con la SP SS 107 svincolo per Rovito, sulla quale prosegue per un breve tratto. In prossimità dell'incrocio di quest'ultima con la SS 107 (subito dopo il centro abitato di Rovito) il limite dell'area segue la stessa SS 107 fino al centro abitato di Spezzano della Sila, quindi prosegue lungo la SP Valle Cupo fino alla SP bivio Casole Bruzio-Pietrafitta. Da qui il limite è segnato dal percorso di quest'ultima SP bivio Casole Bruzio-Pietrafitta, che attraversa l'abitato di Pedace raggiungendo la SP Cosenza (Ponte Rovito) - Aprigliano. La linea di confine segue poi la SP Cosenza (Ponte Rovito) Aprigliano, attraversa le località Franconi e Acqua Vignoca, il confine con il comune di Aprigliano, ed arriva al centro abitato di Grupa proseguendo poi lungo la SP ex SS 178, il centro abitato di Aprigliano, di Santo Stefano, le località Corte, Agosto, Petrone e la stazione di Aprigliano, giungendo al confine tra il comune di Aprigliano e Piane Crati, ed all'intersezione con la SP Cancello Serra - Figline-Cellara-Piano Lago. Successivamente la linea prosegue su quest'ultima SP attraverso l'abitato di Cellara e poi sulla SP Mangone-Santo Stefano-SS 19 attraversando il centro abitato di Mangone, il confine con il comune di Santo Stefano fino ad arrivare all'intersezione con la SS 19, in prossimità del confine con il comune di Rogliano. La linea prosegue quindi lungo la SS 19 attraversando i comuni di Rogliano, Marzi, Carpanzano fino ad arrivare al centro abitato di Carpanzano, passato il quale prosegue lungo la SP Carpanzano-Vadomale. Arriva successivamente nel comune di Scigliano, quindi al suo centro abitato da dove prosegue lungo la SP Scigliano-Maione per un breve tratto, all'incrocio con la SP 016 segue il tracciato di quest'ultima fino all'intersezione con la SP Carpanzano-Vadomale. In località Pittarella di Pedivigliano la linea prosegue sulla strada extraurbana che attraversa le località Il Timpone e Sciolle fino ad arrivare all'intersezione con il fiume Savuto. Da qui prosegue lungo il percorso del fiume fino alla località Vallone del Forno quindi percorre la strada che collega il vallone con la SP 032. Quindi la linea di confine prosegue sulla SP 032 e poi sulla strada locale in direzione del fiume Savuto il cui percorso, fino alla foce nel Mar Tirreno, segna il tratto finale dell'area di riferimento.

Art. 4.

Prova dell'Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Metodo di coltivazione e raccolta.

Le piante possono essere coltivate in consociazione con altre colture arboree o erbacee oppure in impianti specializzati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli usati nella zona di produzione, e cioè tali da garantire una adeguata illuminazione e arieggiamento. In particolare, per gli impianti specializzati la densità d'impianto non potrà superare le 400 piante per ettaro. Le forme di allevamento devono essere a vaso libero o a cespuglio.

Sono ammessi interventi irrigui di soccorso nelle annate con scarse precipitazioni per le piantine messe a dimora, mentre sugli impianti in piena produzione si può ricorrere a sistemi di irrigazione a scorrimento a goccia fino a venti giorni prima dell'inizio della raccolta.

Sono esclusi trattamenti fitosanitari con prodotti chimici di sintesi.

La raccolta viene effettuata manualmente nel periodo compreso fra il 10 agosto ed il 10 ottobre.

Metodo di essiccazione.

I frutti sono sottoposti ad un processo di essiccazione naturale, tradizionale o protetta.

Essiccazione naturale.

I fichi si lasciano sui rami fino a che raggiungono un avanzato grado di appassimento, accompagnato da variazione del colore dal verde, al giallo con sfumature beige e tendenza a piegarsi sul loro stesso peduncolo, restando pendenti. Per queste caratteristiche, vengono localmente indicati come «passuluni».

La piegatura del fico sul peduncolo consente la creazione di uno stato di abscissione che ne favorisce il distacco naturale. Tale fenomeno costituisce un elemento che agevola sia la raccolta manuale che quella realizzata attraverso una semplice scrollatura delle branche principali.

Al fine di ottenere una disidratazione tale da soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 2, i fichi devono completare il processo di essiccazione al sole, per un periodo di tempo che va da tre a sette giorni, a seconda del grado di maturazione e del metodo utilizzato (tradizionale o protetto).

Essiccazione tradizionale.

I fichi vengono adagiati su supporti di canne, o altro materiale per alimenti consentito dalle norme di legge, il cui fondo consenta la traspirazione e la conseguente perdita d'acqua dei frutti, e fatti asciugare al sole per un periodo di tempo che va da tre a sette giorni a seconda del loro grado di maturazione. Durante tale periodo, i fichi devono essere:

rivoltati almeno due volte al giorno nei primi tre giorni al fine di raggiungere una essiccazione uniforme;

protetti dall'umidità notturna o da piogge inattese mediante il ricovero in locali coperti o mediante la copertura dei supporti con teli di materiale trasparente posizionati in modo tale da evitarne il contatto con i frutti.

Essiccazione protetta.

Tale metodo prevede l'essiccazione dei frutti in serre, parzialmente o totalmente chiuse, con copertura in vetro o altro materiale trasparente e aperture regolabili in modo che la temperatura massima possa essere mantenuta inferiore a 50ºC, per un periodo massimo di 5 giorni. Le serre devono essere, inoltre, dotate alle aperture di reti antinsetti.

I fichi vengono adagiati su supporti del tipo di quelli usati per l'essiccazione tradizionale, posti ad una altezza da terra variabile dai 60 ai 100 cm.

Nei primi tre giorni è necessario rivoltare almeno due volte al giorno i fichi per assicurare una uniforme essiccazione del prodotto.

Metodi di lavorazione.

I fichi essiccati possono essere direttamente avviati al consumo oppure alle successive lavorazioni, previo uno dei seguenti trattamenti:

lavati con acqua fredda;

lavati e sbollentati in acqua a 100ºC per un tempo massimo di due minuti;

sterilizzati con sistemi consentiti dalla normativa vigente in materia.

I fichi vengono immessi al consumo nelle seguenti tipologie:

fichi secchi al naturale (fichi janchi).

I fichi, una volta essiccati, possono essere commercializzati come tali. In questo caso devono presentare le seguenti caratteristiche:

pezzatura grande o media;

colore beige.

Il prodotto viene confezionato in vassoi di legno o materiale per uso alimentare di peso compreso tra 250 e 1000 gr, oppure in contenitori di cartone di peso compreso tra 1 e 20 kg. I contenitori devono essere ricoperti con pellicola trasparente.

Montagnoli.

Per la preparazione del prodotto vengono utilizzati fichi essiccati medi e/o piccoli. I fichi, adagiati in teglie in unico strato, vengono fatti cuocere in forno ad una temperatura di 150/200ºC per un periodo di tempo compreso tra 20 e 30 minuti fino a quando il prodotto non assuma una colorazione dorata.

A cottura ultimata i fichi vengono lasciati raffreddare fino a quando non raggiungano la temperatura ambiente e, successivamente, vengono amalgamati con «mielata di fichi», prodotto ottenuto con le seguenti operazioni in successione: bollitura in acqua di fichi freschi o secchi di qualsiasi pezzatura per un periodo di 2/3 ore, filtrazione e ricottura del liquido ottenuto per altre 2/3 ore a temperatura di ebollizione, evaporazione fino all'ottenimento di uno sciroppo denso e filante di colore marrone molto scuro, quasi nero.

Il prodotto viene confezionato in contenitori di materiale per uso alimentare o in cestini di legno avvolti con pellicola trasparente per alimenti di peso compreso tra 250 e 500 gr.

Crocette (Crucetti).

Per l'ottenimento del prodotto occorre utilizzare fichi grandi e/o medi, rispettando le seguenti operazioni:

1. Dividere manualmente un fico a metà, dall'ostiolo fino al peduncolo, lasciando le parti aperte unite per il peduncolo. Riempire l'interno di ciascun lobo con una mandorla o con ½ gheriglio di noce, ed eventualmente con della scorza di agrumi (arance, limoni e cedri), provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3. Quindi sovrapporre al fico farcito un altro fico aperto con le modalità sopra indicate e pressarli manualmente. Altri due fichi lavorati come i precedenti vengono sovrapposti ortogonalmente ai primi due formando così una croce greca.

2. Eventualmente sottoporre ad ulteriore pressione meccanica fino a 24 ore i fichi lavorati come al punto precedente.

3. Adagiare le crocette su teglie in unico strato e cuocerle in forno ad una temperatura di 150/200ºC per un periodo di tempo oscillante dai 20 ai 45 minuti fino a quando il prodotto non assume una colorazione dorata.

4. A cottura ultimata, fare raffreddare le crocette a temperatura ambiente.

È ammessa la spennellatura del prodotto con una soluzione di acqua e «mielata di fichi» in proporzioni rispettivamente superiore all'80% e inferiore al 20% e una leggera spolveratura di zucchero semolato e/o cannella.

È ammessa la guarnizione del prodotto con foglie di alloro.

Il prodotto viene confezionato e posto in commercio in contenitori di materiale per uso alimentare ricoperto con pellicola trasparente di peso compreso tra 250 e 1000 gr.

Nocchette.

Per l'ottenimento del prodotto occorre utilizzare fichi grandi e/o medi, rispettando le seguenti operazioni:

1. Dividere manualmente un fico a metà, dall'ostiolo fino al peduncolo, senza separare le parti. Riempire l'interno di ciascun lobo con una mandorla o con ½ gheriglio di noce, ed eventualmente con della scorza di agrumi (arance, limoni e cedri), provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3. Quindi sovrapporre al fico farcito un altro fico aperto con le modalità sopra indicate e pressarli manualmente.

2. Adagiare le nocchette su teglie in unico strato e cuocerle in forno alla temperatura di 150/200°C per un periodo di tempo oscillante dai 20 ai 40 minuti fino a quando il prodotto assume una colorazione dorata.

3. A cottura ultimata, fare raffreddare le nocchette a temperatura ambiente.

È ammessa la spennellatura del prodotto con una soluzione di acqua e «mielata di fichi», in proporzioni rispettivamente superiore all'80% e inferiore al 20%, e una leggera spolveratura di zucchero semolato e/o cannella.

Il prodotto viene confezionato in contenitori di materiale per uso alimentare o in cestini di legno avvolti con pellicola trasparente per alimenti di peso compreso tra 250 e 500 gr.

Fioroni (fichi imbottiti o picce).

Per l'ottenimento del prodotto si utilizzano fichi grandi e/o medi. Dopo avere reciso il peduncolo, il fico viene aperto manualmente ponendo attenzione a non separare le parti. Si procede a riempire l'interno di uno dei lobi ottenuti con una mandorla o con ½ gheriglio di noce, ed eventualmente con scorza di agrumi (arance, limoni e cedri), provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3. Quindi si sovrappone al lobo farcito l'altro lobo provvedendo a pressarli manualmente.

Il prodotto così lavorato, adagiato in teglie in unico strato, viene fatto cuocere in forno alla temperatura di 150/200°C per un periodo di tempo oscillante dai 20 ai 40 minuti fino a quando il prodotto non assume una colorazione dorata.

È ammessa la spennellatura del prodotto con una soluzione di acqua e «mielata di fichi» in proporzioni rispettivamente superiore all'80% e inferiore al 20% e una leggera spolveratura di zucchero semolato e/o cannella.

Il prodotto viene confezionato in contenitori di materiale per uso alimentare o in cestini di legno avvolti con pellicola trasparente per alimenti di peso compreso tra 250 e 500 gr.

Pallone (Palluni).

Per la preparazione del prodotto si possono utilizzare fichi di qualsiasi pezzatura posti ad essiccare al sole per 20/24 ore secondo le modalità descritte nel metodo di lavorazione. È ammesso l'utilizzo di fichi appassiti sulla pianta detti localmente «passuluni» o «moscioni». Tali fichi, che non hanno ancora completato l'essiccazione, presentano una colorazione compresa tra il verde ed il beige. I frutti, lavati in acqua corrente e ancora gocciolanti, vengono cotti in forno ad una temperatura oscillante da 150 a 170°C per un periodo di tempo compreso tra 150 e 180 minuti. Durante tale periodo di tempo si procede ad uniformare la cottura rivoltando i fichi una volta. A cottura ultimata i fichi vengono prelevati dal forno e lasciati riposare, stoccati in appositi recipienti, per 5/10 giorni in locali chiusi. A riposo ultimato vengono «impallonati», ovvero amalgamati con le mani l'uno contro l'altro esercitando delle leggere pressioni, prestando attenzione che tra un fico e l'altro non rimangano dei vuoti. Verrà così formato un pallone costituito da 25-50 frutti. Il pallone ottenuto viene avvolto in due/tre foglie di fico verdi, precedentemente lavate e asciugate. Il tutto viene legato con un filo di rafia. Al fine di aromatizzare il prodotto, è consentito inserire foglie di agrumi (limone, arancio e/o cedro) o alloro tra le foglie di fico ed i frutti amalgamati.

Il prodotto così ottenuto viene fatto cuocere in forno alla temperatura di 140/170°C per un periodo di tempo compreso tra 20 e 45 minuti.

Il prodotto può essere avvolto in un sacchetto o in una pellicola trasparente e posto in commercio singolarmente in confezioni di peso compreso tra 250 e 300 gr.

Treccia (Ietta).

Per la preparazione della Treccia devono essere utilizzati fichi essiccati medi e/o piccoli, che vengono infilati usando sezioni di canne secche, opportunamente appuntite, di 20/30 cm di lunghezza e di 3/6 mm di larghezza. I fichi devono essere infilati pressando gli uni agli altri in modo da ottenere una sorta di spiedino. Le Trecce così ottenute, vengono adagiate su teglie in unico strato e cotte in forno alla temperatura di 150/180°C per un periodo di tempo oscillante dai 20 ai 45 minuti fino a quando il prodotto assume una colorazione ambrata.

Il prodotto viene confezionato e posto in commercio in vassoi di materiale per uso alimentare ricoperto con pellicola trasparente di peso compreso tra 100 e 500 gr.

Corolle o Coroncine.

La lavorazione delle Corolle prevede l'impiego di fichi medi e/o piccoli. I fichi essiccati, presi tra il pollice e l'indice della mano, vengono schiacciati in modo da formare dei piccoli dischi. I fichi così schiacciati vengono infilati in corrispondenza del peduncolo usando un rametto di mirto o spago per alimenti, tagliato longitudinalmente e appuntito ad un'estremità, fino a formare una collana. In seguito le corolle sono cotte nel forno ad una temperatura compresa tra 150 e 180°C per 20/45 minuti fino a quando assumono un colore ambrato.

Il prodotto viene confezionato e posto in commercio in vassoi di materiale per uso alimentare ricoperto con pellicola trasparente di peso compreso tra 100 e 500 gr.

Salamino di fichi.

Per la preparazione del prodotto si utilizzano fichi essiccati medi e/o piccoli. I fichi, adagiati in teglie in unico strato, vengono cotti nel forno ad una temperatura di 150/200°C per un periodo compreso fra 20 e 30 minuti fino a quando il prodotto assume una colorazione dorata. A cottura ultimata i fichi sono amalgamati e triturati con frutta secca (noci, mandorle e/o nocciole) e mielata di fichi provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3. Si possono aggiungere frutta candita (arance, mandarini e/o cedri), agrumi freschi (arance, mandarini e/o limoni e spezie) provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3. Ottenuto l'impasto, si procede alla porzionatura conferendo al prodotto la classica forma di salame.

Il prodotto viene posto in commercio avvolto in materiale per alimenti in confezioni di peso variabile tra 200 e 500 gr.

Condizionamento.

In seguito al processo di essiccazione (tradizionale o protetta) il prodotto raggiunge un tenore di umidità compreso tra il 20 e il 40%. Tale livello di umidità favorisce le lavorazioni successive del prodotto e corrisponde a quello che si riscontrava tradizionalmente attraverso la verifica della mancata fuoriuscita della polpa premendo il frutto tra indice e pollice.

Variazioni di umidità al di sotto o al di sopra dei limiti indicati possono compromettere la qualità e la salubrità del prodotto:

un tasso minore di umidità provocherebbe un disidratamento eccessivo del frutto, che diventerebbe stopposo;

un tasso maggiore comporterebbe l'annerimento dei fichi e il pericolo della insorgenza di muffe.

La necessità di condizionare il prodotto all'interno dell'area è connessa alle caratteristiche ambientali dell'area di produzione in grado di mantenere nei fichi essiccati i parametri di umidità di cui sopra.

Il trasferimento del prodotto al di fuori dell'area di produzione lo sottoporrebbe al rischio di una scorretta conservazione dando luogo a fenomeni di scolorazione, deprezzamento ed insorgenza di muffe.

Pertanto per salvaguardare la qualità ed assicurare il controllo del prodotto è indispensabile che il condizionamento venga effettuato esclusivamente nella zona geografica di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I «Fichi di Cosenza» presentano caratteristiche esclusive per l'essiccazione e lavorazione. Maturano precocemente, non vanno soggetti a cascola, hanno alta resistenza alle piogge si essiccano più facilmente dei fichi di altre varietà e possono arrivare alla quasi completa essiccazione sull'albero. Danno resa superiore rispetto alla maggior parte delle altre varietà e, bene essiccati, si presentano pieni, carnosi, pastosi, morbidi, plastici, bianchissimi, altamente zuccherini e di facile conservazione. Con polpa omogenea povera di acheni che sono piccoli e sottili giacché partenocarpici e quasi innavertibili alla masticazione. Tutte queste caratteristiche sono strettamente legate ai fattori pedoclimatici che caratterizzano la zona di produzione.

Il fico predilige un ambiente con temperature medie non eccessive, l'assenza di geli e nebbie intense e frequenti, l'assenza di frequenti piogge nei periodi di temperature elevate, terreni non molto umidi. Il territorio della provincia di Cosenza ha proprio queste caratteristiche: compreso fra due mari, il Tirreno e lo Jonio, e difeso a nord dal Massiccio del Pollino, esso risente dei benefici influssi marini e di una adeguata protezione dai venti freddi di tramontana. I dati su temperature e piovosità individuano, attraverso l'ausilio del diagramma climatico di Bagnouls-Gaussen, una periodica situazione di aridità proprio nel periodo più favorevole al mantenimento delle caratteristiche qualitative del frutto, quello precedente la raccolta. Il verificarsi di queste condizioni climatiche fa si che i fichi possono arrivare alla quasi completa essiccazione sull'albero dando resa migliore rispetto alla maggior parte dei fichi ottenuti da altre varietà.

L'origine dei «Fichi di Cosenza» nel territorio della provincia di Cosenza è attestata da numerosi documenti.

"Merchants of Paris and London spoke well of the quality of the Kadota (= Dottato) figs of Cosenza». Così si esprimeva nel 1927 uno studioso americano, I. J. Condit, a proposito dei «Fichi di Cosenza». Ma il prodotto era conosciuto e apprezzato da molto più tempo.

Probabilmente introdotta al tempo della Magna Grecia, la coltivazione del fico è documentata nella provincia di Cosenza fin dal '500 (v. «Descrittione di tutta Italia» di Leandro Alberti). Informazioni più dettagliate sulla sua produzione, essiccazione e commercializzazione si rinvengono in alcune relazioni e note economiche redatte nel 700 e nell'800. Particolarmente interessante al riguardo è la «Statistica murattiana» del 1812, dalla quale apprendiamo come i «Fichi di Cosenza» fossero già allora oggetto di esportazione fuori dal Regno.

All'inizio del secolo scorso alcune aziende cominciano a uscire dall'ambito della produzione famigliare e ad affrontare il mercato con maggiore efficacia. La rinomanza del prodotto è talmente ampia da ottenere una trattazione specifica nella Enciclopedia Agraria Italiana (1957): «Tra le preparazioni vanno ricordate le rinomate crocette, i fichi imbottiti o picce, delle zone del Cosentino, che vanno sempre più guadagnando favore e danno luogo ad una particolare attività di lavorazione e di commercio».

I fichi essiccati, diffusi a livello famigliare, sono sempre stati localmente considerati una preziosa risorsa alimentare, in particolare durante i lavori in campagna e nei periodi di carestia. Fin dal 700 essi hanno però svolto anche un ruolo significativo nell'economia della provincia, soprattutto perché hanno costantemente rappresentato una delle poche voci dell'export. La produzione nel corso dei secoli è rimasta fortemente radicata nel territorio, dove insistono fornitori di materia prima e piccole e medie aziende di trasformazione. Già nel 1957 l'Enciclopedia Agraria Italiana riportava : «Tra le preparazioni vanno ricordate le rinomate crocette, i fichi imbottiti o picce delle zone del Cosentino, che vanno sempre più guadagnando favore e danno luogo ad una particolare attività di lavorazione e di commercio». Oggi il prodotto viene commercializzato durante tutto l'anno, con punte massime nel periodo natalizio, sia sui mercati nazionali che su quelli internazionali. La quota destinata all'estero è diretta principalmente nei paesi della Unione Europea, oltre che negli U.S.A. e in Canada. Ad alimentare il flusso dell'esportazione contribuisce anche la richiesta degli emigrati che continuano a vedere in questo prodotto un simbolo della terra di origine.

La produzione dei «Fichi di Cosenza» si caratterizza per un elevato apporto di manualità che è presente in tutte le fasi del processo di lavorazione, dalla raccolta al confezionamento, e che si rivela determinante anche ai fini della qualità del prodotto finale. Le operazioni manuali di preparazione (in particolare l'apertura, la farcitura, la pressatura, lo schiacciamento a disco dei frutti, la formazione dei palloni) sono sempre effettuate da personale esperto e riflettono un abile «saper fare», che - tramandatosi di generazione in generazione - si è venuto consolidando come patrimonio insostituibile del territorio.

La forte incidenza dei «fattori umani e culturali» sui «Fichi di Cosenza» si rileva anche negli esiti finali della produzione. Le trecce, le collane, le crocette, i palloni sono tipologie produttive che rappresentano altrettante forme di espressione della fantasia creativa della popolazione locale. Esse sono anche cariche di una simbologia nella quale confluiscono significati sociali e religiosi.

Nella zona di produzione dei «Fichi di Cosenza» si segnalano numerose fiere e manifestazioni folcloristiche dedicate al prodotto, fra le quali quella di S. Giuseppe, documentata a Cosenza almeno dalla metà del secolo XIX.

Il legame del prodotto con il territorio si evidenzia anche nel suo impiego nella gastronomia tradizionale. I modi di preparazione e di utilizzazione dei «Fichi di Cosenza» sono molti. In particolare, essi vengono utilizzati nella «pitta 'mpigliata», una sorta di sformato dolce, oltre che in numerosi dolci locali.

Ma, anche senza salire ai vertici della gastronomia, sul piano sociale è degna di nota l'usanza assai diffusa di lasciare essiccare al sole i fichi sui balconi delle case, di conservarli e di servirli in più occasioni, all'inizio o alla fine del pasto.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Le modalità di presentazione del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono che sull'etichetta compaiano, a caratteri chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario, le seguenti indicazioni:

«Fichi di Cosenza» eventualmente seguita dalla traduzione in altre lingue e, per esteso o in acronimo (DOP), dalla espressione traducibile «Denominazione di Origine Protetta»;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice o del centro di lavorazione e confezionamento;

il logo

È consentito l'utilizzo delle seguenti menzioni aggiuntive, in lingua italiana o in dialetto locale, sulle confezioni delle varie tipologie di prodotti:

«montagnoli»;

«crocette» o «crucetti»;

«nocchette»;

«fioroni» o « fichi imbottiti» o «picce»;

«pallone» o «palluni»;

«treccia» o «ietta»;

«corolle» o «coroncine»;

«salamino di fichi».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Il logo del prodotto consiste nella rappresentazione di un frutto di fico dottato, secco, di colore bianco, con l'ostiolo e 6 striature di colore verde, posto su di una foglia stilizzata di fico di colore verde. Questi elementi sono inglobati in un'ulteriore e più grande foglia stilizzata, con sfondo bianco e bordo verde. Nella parte inferiore sono poste sette aste verticali di diversa lunghezza, affiancate e stilizzate, di colore verde. Ai lati dell'immagine due segni a forma di semicerchio, di colore verde. Il tutto è inscritto in un cerchio col bordo verde che contiene in forma circolare e in alto da sinistra verso destra la scritta «FICHI di COSENZA».

Il carattere tipografico del testo è il «Futura MdBT». La tonalità utilizzata del colore verde è scura («PANTONE 349 C»).

Il logo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

Il limite massimo di riduzione del marchio è cm 2 di base.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP «Fichi di Cosenza», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione di origine protetta siano autorizzati dai titolari dal diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/2006.

07A11018

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza Semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza

Il presente provvedimento è volto a semplificare la normativa di vigilanza applicabile alle banche ai sensi della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. L'iniziativa segue un'impostazione coerente con l'evoluzione della disciplina di vigilanza, tesa a ridurre l'ambito dei controlli amministrativi di tipo autorizzativo, valorizzando l'autonomia degli intermediari nella governance, nell'organizzazione e nella gestione dei rischi.

Si dispongono, in particolare, interventi (analiticamente individuati in allegato) sui procedimenti amministrativi di natura autorizzativa previsti dalle disposizioni di vigilanza per le banche. Tali interventi comportano:

eliminazione di procedimenti, nei casi in cui un controllo autorizzativo non sia previsto da fonte normativa superiore e non si ravvisino ostacoli alla sua eliminazione. In talune ipotesi, si tratta di una mera anticipazione degli effetti conseguenti all'applicazione della nuova disciplina prudenziale di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006;

riconfigurazione di procedimenti, sostituendo le fattispecie di tipo autorizzativo con obblighi di comunicazione preventiva; in base alla nuova disciplina, la Banca d'Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell'eventuale avvio, ove ricorrano i presupposti, di procedimenti d'ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto;

semplificazione di procedimenti, prevedendo criteri oggettivi (ad es., soglie di rilevanza) maggiormente selettivi delle fattispecie da sottoporre ad autorizzazione.

Il presente provvedimento, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, si applica anche ai procedimenti pendenti a tale data. Le nuove disposizioni saranno, inoltre, pubblicate sul Bollettino di Vigilanza e nel sito internet della Banca d'Italia.

Roma, 5 dicembre 2007

Il Governatore: DRAGHI

ALLEGATO

Procedimenti eliminati.

1. Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione all'attività bancaria.

La decadenza dell'autorizzazione all'attività bancaria, qualora la banca non abbia iniziato a operare entro un anno dal rilascio, prevista dal Titolo I, Cap. 1, Sez. VI, paragrafo 5, VII, paragrafo 1, e VIII, opera automaticamente allo spirare del termine, senza necessità di apposita dichiarazione della Banca d'Italia.

Resta ferma la possibilità per la banca di richiedere prima della scadenza, in presenza di giustificati motivi, un limitato periodo di proroga di norma non superiore a sei mesi.

2. Accoglimento dell'istanza di rinuncia alla qualifica di capogruppo.

Le Istruzioni (Titolo I, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 2) prevedono la possibilità, per la società finanziaria che possegga tutte le caratteristiche per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo bancario, di richiedere alla Banca d'Italia di non essere considerata tale, al ricorrere di determinate condizioni puntualmente indicate.

La necessità di un'apposita istanza a tale fine viene eliminata, ferma restando la possibilità per la Banca d'Italia di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata.

3. Autorizzazione dei progetti di ristrutturazione del gruppo bancario.

Le vigenti Istruzioni (Titolo I, Cap. 2, Sez. V) prevedono che i progetti di ristrutturazione del gruppo bancario siano sottoposti dalla capogruppo alla Banca d'Italia per il rilascio di una preventiva autorizzazione entro 120 giorni dalla richiesta.

L'autorizzazione all'esecuzione del progetto viene eliminata; le banche comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le iniziative di ristrutturazione, trasmettendo le informazioni indicate nel Titolo I, Cap. 2, Sez. V, paragrafo 1. Restano fermi i provvedimenti previsti dalla disciplina di vigilanza con riferimento alle singole operazioni indicate nel piano.

4. Limite generale all'assunzione di immobili e partecipazioni. Nulla osta sul programma di riallineamento rispetto al limite generale.

Il programma di riallineamento entro i limiti per l'assunzione di partecipazioni e immobili, comunicato ai sensi del Titolo IV, Cap. 9, Sez. II, paragrafo 2, delle Istruzioni non è più soggetto al nulla osta della Banca d'Italia.

5. Nulla osta per l'esercizio del credito su pegno.

La previsione del nulla osta della Banca d'Italia per l'esercizio del credito su pegno da parte di banche (Titolo V, Cap. 1, Sez. IV, parr. 1 e 2) è da intendersi superata in relazione all'abrogazione del comma 2 dell'art. 48 del Testo unico bancario (T.U.) con decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342. Sono, peraltro, confermate le indicazioni concernenti le modalità operative e le strutture organizzative, di cui al paragrafo 1 delle richiamate Istruzioni.

6. Revoca del nulla osta per l'esercizio del credito su pegno.

La previsione della revoca del nulla osta di cui al punto precedente (Titolo V, Cap. 1, Sez. IV, paragrafo 3) è da intendersi parimenti superata.

7. Proroga delle autorizzazioni all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie.

Le Istruzioni (Titolo VII, Cap. 3, Sez. IV) fissano la durata del provvedimento autorizzativo in 12 mesi, decorsi i quali l'autorizzazione si considera decaduta, salva la possibilità per la banca interessata di richiedere un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Tale procedimento di proroga è eliminato. Scaduto il termine dei 12 mesi, la banca può presentare una nuova istanza di autorizzazione.

Procedimenti eliminati in vista dell'entrata a regime delle «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche» (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006).

8. Coefficienti patrimoniali. Nulla osta per il riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale dei contratti derivati.

In coerenza con quanto stabilito dalle «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche» (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), non è più previsto l'intervento di riconoscimento da parte della Banca d'Italia degli accordi di compensazione contrattuale ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio di controparte, di cui al Titolo IV, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 5; pertanto, le banche non sono più tenute a trasmettere la documentazione prevista a tal fine.

Conformemente a quanto previsto dalle «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche», fa capo alla responsabilità degli organi aziendali la verifica delle condizioni previste per il riconoscimento della compensazione contrattuale a fini prudenziali; al riguardo, si richiama l'esigenza che la banca istituisca procedure per garantire che la validità legale della compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce di possibili modifiche delle normative pertinenti e che tutta la documentazione richiesta sia conservata agli atti.

9-13. Altri procedimenti eliminati.

In coerenza con quanto previsto dalla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, sono altresì eliminati i seguenti procedimenti amministrativi:

autorizzazione all'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria ai fini della valutazione del rischio generico sui titoli di debito (Titolo IV, Cap. 3, Parte Prima, Sez. III, paragrafo 2.1);

esonero dall'applicazione del requisito patrimoniale per il rischio specifico sui contratti derivati su indici di borsa negoziati in mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati (Titolo IV, Cap. 3, Parte Prima, Sez. III, paragrafo 3.2);

approvazione delle modifiche di rilievo apportate al modello interno per i rischi di mercato (Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. II);

approvazione della modifica della struttura di subportafogli per il calcolo del rischio specifico su titoli di debito (Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. IV, paragrafo 2);

esonero dalla disciplina sul patrimonio di vigilanza individuale per le succursali di banche extracomunitarie (Titolo VII, Cap. 3, Sez. VII, paragrafo 1.2.1).

14-18. Esoneri dall'applicazione di discipline prudenziali per le succursali di banche extracomunitarie.

In conformità alle nuove disposizioni prudenziali, le succursali di banche extracomunitarie con sede in Paesi del Gruppo dei Dieci sono esonerate, in via generale, dall'applicazione della disciplina in materia di:

coefficiente di solvibilità individuale;

requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato;

requisito patrimoniale complessivo, ferma restando quella relativa agli immobili ed alle partecipazioni assunti per recupero crediti ([1]);

limiti alla concentrazione dei rischi;

controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse.

L'esonero generalizzato riguarda, altresì, le succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno degli Stati che saranno indicati in un apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia e soggetto ad aggiornamento periodico.

La possibilità di esonero viene eliminata per le succursali di banche extracomunitarie aventi sede in Paesi diversi da quelli di cui sopra. È, pertanto, soppressa la facoltà di richiedere l'esonero alla Banca d'Italia ai sensi del Titolo VII, Cap. 3, Sez. VII, paragrafo 1.2.1.

Procedimenti riconfigurati.

19. Insediamento di succursali di banche italiane in Paesi comunitari: notifica all'autorità di vigilanza del Paese ospitante.

Il termine per la notifica all'Autorità competente del Paese ospitante, di cui al Titolo III, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 2.1, è di tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione della banca (completa di tutti gli elementi necessari); tale comunicazione non dà luogo a un procedimento autorizzativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

([1]) Cfr. Titolo IV, Capitolo 10, Sezione II, par. 3 e Capitolo 9, Sezione V, par. 2.

Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo (Titolo III, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 2.3) e, conseguentemente, rifiutare la notifica all'Autorità competente del Paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio che deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre tre mesi da tale data.

20. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Paesi comunitari: notifica all'autorità di vigilanza del Paese ospitante.

Il termine per la notifica all'Autorità competente del Paese ospitante, di cui al Titolo III, Cap. 3, Sez. II, paragrafo 1, è di un mese dalla data di ricezione della comunicazione della banca (completa di tutti gli elementi necessari); tale comunicazione non dà luogo a un procedimento autorizzativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Procedimenti semplificati.

21. Autorizzazione per le operazioni di cessione di rapporti giuridici.

Le Istruzioni di vigilanza (Titolo III, Cap. 5) prevedono che siano autorizzate dalla Banca d'Italia le cessioni a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, quando il valore delle attività e passività cedute superi il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria. Con comunicazione del dicembre 2000 ([2]) è stato, altresì, disposto che sia soggetta ad autorizzazione la banca cedente quando il valore globale delle attività cedute è superiore al 50% del totale delle attività di bilancio della banca stessa.

Al riguardo, si dispone che:

1) l'autorizzazione della banca cessionaria è richiesta nei casi in cui l'operazione di cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco sia realizzata tra soggetti che - anche in esito alla cessione stessa - non appartengono al medesimo gruppo bancario e il prezzo stabilito per la cessione superi il 10% del patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo cessionari;

2) le operazioni (anche infragruppo) in cui il prezzo di cessione superi il 5% del patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo cessionari sono soggette a mera comunicazione successiva alla Banca d'Italia, contenente gli elementi informativi indicati nella sez. II, paragrafo 3, delle citate Istruzioni;

3) è eliminata la necessità di un'autorizzazione per la banca cedente, nei casi in cui questa era richiesta dalle citate disposizioni del dicembre 2000. Peraltro resta ferma, al ricorrere della richiamata condizione, la preventiva autorizzazione delle cessioni in cui il cedente sia una banca di credito cooperativo e il cessionario una banca di diversa natura (ivi comprese le «popolari»), in relazione all'esigenza di valutarne la coerenza con i princìpi contenuti nelle specifiche norme del Testo unico concernenti le banche di credito cooperativo e, in particolare, negli articoli 36 e 150-*bis* del T.U.

———

([2]) Pubblicata nel Bollettino di Vigilanza n. 12 - dicembre 2000.

07A10911

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GU1-7) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.